



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1146**

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

# Indice

1. DDL S. 1146 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1146 . . . . .	5
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	8
1.3.1. Sedute . . . . .	9
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	10
1.3.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . .	11
1.3.2.1.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 65 (ant.) del 26/03/2019 . . . . .	12
1.3.2.1.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 67 (pom.) del 09/04/2019 . . . . .	18
1.3.2.1.3. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 78 (pom.) del 28/05/2019 . . . . .	24
1.3.2.1.4. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 80 (pom.) dell'11/06/2019 . . . . .	29
1.3.2.1.5. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 85 (pom.) del 02/07/2019 . . . . .	41
1.3.2.1.6. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 88 (pom.) del 09/07/2019 . . . . .	46
1.3.2.1.7. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 90 (ant.) dell'11/07/2019 . . . . .	60
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	63
1.4.1. Sedute . . . . .	64
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	66
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	67
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 39 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/06/2019 . . . . .	68
1.4.2.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	71
1.4.2.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 18 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/06/2019 . . . . .	72
1.4.2.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	73
1.4.2.3.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 173 (pom.) del 25/06/2019 . . . . .	74
1.4.2.4. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . .	85
1.4.2.4.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/06/2019 . . . . .	86

1.4.2.4.2. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 27 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019 . . . . .	87
1.4.2.5. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	89
1.4.2.5.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 101 (pom.) del 12/06/2019	90
1.4.2.5.2. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 107 (pom.) del 02/07/2019	96
1.4.2.5.3. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 109 (ant.) del 04/07/2019	109

## **1. DDL S. 1146 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1146  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

**Titolo breve:** *accesso aperto all'informazione scientifica*

---

Iter

**9 luglio 2019:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

[C.395](#)

approvato

**S.1146**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[On. Luigi Gallo](#) ( M5S)

**Cofirmatari**

[On. Paolo Lattanzio](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 4 luglio 2018)

[On. Nicola Acunzo](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Lucia Azzolina](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Marco Bella](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Daniele Belotti](#) ( Lega) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Alessandra Carbonaro](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Vittoria Casa](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Angela Colmellere](#) ( Lega) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Ketty Fogliani](#) ( Lega) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Domenico Furgiuele](#) ( Lega) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Giorgia Latini](#) ( Lega) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Felice Mariani](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Maria Marzana](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Alessandro Melicchio](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Michele Nitti](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Cristina Patelli](#) ( Lega) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Germano Racchella](#) ( Lega) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Rossano Sasso](#) ( Lega) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Rosa Alba Testamento](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Daniela Torto](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Manuel Tuzi](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

[On. Virginia Villani](#) ( M5S) (aggiunge firma in data 7 marzo 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **15 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 99 del 19 marzo 2019.

Classificazione TESEO

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA , PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI ,  
INFORMAZIONE

**Articoli**

CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (Art.1), MINISTERO DELL'  
ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.1), MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO (Art.1), PUBBLICAZIONI A STAMPA (Art.1), BASI DI DATI (Art.1),  
RAI RADIODIFFUSIONE ITALIANA SPA (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Danila De Lucia](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 9 aprile 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [7<sup>a</sup> Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente  
il 19 marzo 2019. Annuncio nella seduta n. 99 del 19 marzo 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup>  
(Industria), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1146

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1146

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **GALLO**, **ACUNZO**, **AZZOLINA**, **BELLA**, **BELOTTI**, **CARBONARO**, **CASA**, **COLMELLERE**, **FOGLIANI**, **FURGIUELE**, **LATINI**, **LATTANZIO**, **MARIANI**, **MARZANA**, **MELICCHIO**, **NITTI**, **PATELLI**, **RACCHELLA**, **SASSO**, **TESTAMENTO**, **TORTO**, **TUZI** e **VILLANI**

(V. Stampato Camera n. 395)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 marzo 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 marzo 2019

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia e a fini non commerciali, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati, anche parziali, della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in opere scientifiche pubblicate su periodici, compresi articoli, atti di convegni e materiali audio e video inerenti alla ricerca e alla divulgazione. Le predette opere devono essere corredate di una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla loro realizzazione. L'accesso aperto si realizza rendendo le opere scientifiche di cui al primo periodo accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente:

a) al momento della prima pubblicazione, oppure

b) quando la prima pubblicazione abbia avuto fini di lucro, tramite la ripubblicazione senza fini di lucro nella rete *internet*, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, entro sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche, ed entro dodici mesi, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni con modalità ad accesso aperto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:

a) sono adottate strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche di dati gestite,



rispettivamente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali;

b) è promossa la costituzione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, con l'adozione di linee guida per rendere interoperabili le banche di dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i *software* di gestione già esistenti e promuovendo lo sviluppo di nuovi *software*. Il decreto individua altresì il soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura nazionale;

c) sono promosse e favorite la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, con l'istituzione di sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il contratto nazionale di servizio stipulato dal Ministero dello sviluppo economico con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, promuove il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifica su tutte le piattaforme e i canali della società concessionaria, anche mediante iniziative congiunte con le università e con gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché l'offerta multimediale in ambito scientifico e culturale attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della società medesima. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, in sede di predisposizione dello schema di contratto, acquisisce, su questo punto, il parere del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale di cui al comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 e di 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 »;

e) dopo il comma 4-*quinqies* sono aggiunti i seguenti:

« 4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a un milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a un milione di euro per l'anno 2019 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementata dall'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« Art. 42-*bis*. - 1. L'autore di un'opera scientifica pubblicata in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto, purché senza fini commerciali, di renderla disponibile gratuitamente al pubblico nella rete *internet*, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, con accesso aperto, dopo che essa è stata messa a disposizione gratuita del pubblico dall'editore o comunque dopo non più di sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e dopo non più di un anno, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Nell'esercizio del predetto diritto l'autore indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.

2. L'autore rimane titolare del diritto di cui al comma 1 anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica della propria opera all'editore o al curatore. Le clausole

contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1146  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

**Titolo breve:** *accesso aperto all'informazione scientifica*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 65 \(ant.\)](#)

26 marzo 2019

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 67 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 78 \(pom.\)](#)

28 maggio 2019

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 80 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 85 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 88 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 90 \(ant.\)](#)

11 luglio 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 65 (ant.) del 26/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)  
MARTEDÌ 26 MARZO 2019  
65ª Seduta

*Presidenza della Vice Presidente*

[MONTEVECCHI](#)

*indi del Presidente*

[PITTONI](#)

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la FP CGIL il responsabile professioni socio sanitarie Gianluca Mezzadri e il capo area funzioni locali Alessandro Purificato; per la FP CISL il segretario nazionale Franco Berardi e il dirigente sindacale Massimiliano Marzoli; per la FPL UIL il responsabile dipartimento del terzo settore Bartolomeo Perna; per la USB il componente dell'esecutivo nazionale USB lavoro privato Carmela Bonvino, il componente del coordinamento nazionale USB lavoro privato Fabio Perretta e il componente del coordinamento nazionale USB coop sociali e terzo settore Paolo Vecchi.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, per le parti di competenza, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dal Senato. Illustra, in primo luogo, l'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, che differisce al 31 ottobre 2019 il termine - già fissato al 31 dicembre 2018 - per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera. Riferisce quindi in merito alle modifiche all'articolo 15, che reca disposizioni attuative della Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire alle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, l'accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni - compresi gli spartiti musicali -, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale; a tal fine sono previste eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi mediante novelle all'articolo 71-bis

della legge n. 633 del 1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi (da 2-*bis* a 2-*terdecies*) che, sostanzialmente, riprendono le previsioni della Direttiva.

Oltre ad avere inserito nella rubrica dell'articolo il riferimento alla Procedura di infrazione n. 2018/0354, la Camera dei deputati è intervenuta sul comma 2-*septies* dell'articolo 71-*bis* della legge n. 633 del 1941, inserito dal disegno di legge in esame. Con tale comma si specifica che sono consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera accessibile in base alle necessità specifiche dei beneficiari. Ogni copia in formato accessibile deve rispettare l'integrità dell'opera e deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo, dei nomi di autori, editori e traduttori della stessa, nonché di eventuali ulteriori indicazioni che figurano sull'opera stessa. Nel determinare se modifiche, conversioni e adattamenti sono necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera. All'entità autorizzata - ossia all'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni - non si applica l'eccezione qualora siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale; con la modifica approvata dalla Camera, si fa però salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1018-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra, per le parti di competenza, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento d'urgenza in titolo, già approvato in prima lettura dal Senato. Si sofferma in primo luogo sulle modifiche all'articolo 4, concernente le condizioni e gli obblighi inerenti al Reddito di cittadinanza, segnalando che la Camera ha soppresso al comma 2 la previsione in base alla quale sono esonerati dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione di un Patto per il lavoro coloro che frequentino un corso di formazione: tale ipotesi rientra ora tra quelle - di cui al successivo comma 3 - in presenza delle quali l'esonero è oggetto di valutazione. Con una modifica al comma 15 dell'articolo 4 viene poi demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle forme, delle caratteristiche e delle modalità di attuazione dei progetti dei comuni relativi a settori culturali, sociali, artistici, ambientali, formativi e di tutela dei beni comuni ivi previsti: la partecipazione a tali progetti, ove attivati presso il comune di residenza, rientra tra gli obblighi cui sono tenuti i beneficiari del Reddito di cittadinanza, in coerenza con il profilo professionale e con le competenze acquisite. Sempre in tema di reddito di cittadinanza, l'articolo 10 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del Reddito di cittadinanza. Il comma 1-*bis* dell'articolo 10, inserito dall'altro ramo del Parlamento, prevede - tra l'altro - che per la valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizzi, oltre alle informazioni disponibili ai fini del monitoraggio, informazioni in materia economica e sociale messe a disposizione dall'INPS, dall'ANPAL e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Successivamente all'entrata a pieno regime della misura del Reddito di cittadinanza, i dati raccolti ai fini della valutazione, completamente anonimizzati, possono essere messi a disposizione di università ed enti ricerca, previa presentazione di un progetto di ricerca autorizzato dal Ministero medesimo.

Riferisce quindi sulle modifiche e integrazioni al Capo II del decreto-legge n. 4 in materia di pensioni, per quanto di competenza, illustrando i commi da 10-*octies* a 10-*undecies* dell'articolo 14, con i quali sono state introdotte norme transitorie in materia di procedure concorsuali e di assunzioni del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, al fine



dichiarato di far fronte alle esigenze di sostituzione del personale, derivanti dall'ampliamento delle possibilità di pensionamento operato dal decreto-legge, e di assicurare la funzionalità degli uffici del Dicastero.

In particolare, si autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali ad assumere personale allo scopo di garantire la funzionalità degli uffici preposti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in seguito alla entrata in vigore delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, previste dal provvedimento in esame. Tali assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria. I concorsi pubblici per il reclutamento del richiamato personale possono essere espletati mediante concorso unico con una specifica procedura, richiesta al Dipartimento della funzione pubblica che ne assicura priorità di svolgimento, e con modalità semplificate; le specificità della procedura riguardano, in particolare la nomina e la composizione della commissione d'esame, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame e l'inclusione dei candidati idonei appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 1999 nelle graduatorie tra i vincitori. A queste assunzioni il Ministero dei beni e delle attività culturali provvede con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Per le medesime finalità di funzionalità richiamate in precedenza, il Ministero dei beni e delle attività culturali è altresì autorizzato ad assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, dal 15 luglio 2019, per un massimo di 551 unità, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per il 2019. Alle risorse necessarie a queste assunzioni si provvede riducendo, per un importo pari a euro 898.005 per il 2019, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 14-*ter* amplia, rispetto a quanto attualmente previsto, la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego; in particolare, il suo comma 2 estende anche al personale educativo degli enti locali la deroga alla disciplina contenuta nei commi da 360 a 364 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 concernente le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, deroga già prevista per le assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nell'ambito delle norme in materia di riscatti di periodi a fini pensionistici, recate dall'articolo 20 del decreto-legge in esame, si sofferma infine sulla modifica concernente la possibilità di applicazione di nuovi criteri di calcolo dell'onere di riscatto a fini pensionistici dei corsi di studio universitario: relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo, possibilità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 20, la Camera ha infatti soppresso il limite massimo anagrafico per il richiedente, limite posto dal testo originario del decreto e pari a 45 anni.

Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sulla proposta avanzata dalla relatrice.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD), nel prendere atto che il decreto-legge in esame non è stato modificato nelle sue parti salienti e soprattutto che non si è posto rimedio alle criticità già evidenziate nel corso dell'esame in prima lettura, ribadisce la contrarietà del suo Gruppo. In particolare, esprime preoccupazione per i ritardi nell'attivazione delle procedure concorsuali volte a colmare le carenze di organico delle scuole, segnalando l'assenza di docenti per alcune specifiche materie, e per le carenze ulteriori che deriveranno dalle norme in materia pensionistica recate dal decreto-legge in esame. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, oltre alle carenze di organico lamenta il disallineamento tra le procedure concorsuali previste e il termine di conclusione dell'apposito corso di specializzazione; stigmatizza inoltre l'assenza di misure per i cosiddetti diplomati magistrali che abbiano prestato servizio nelle scuole paritarie. Al riguardo, il suo Gruppo ha presentato emendamenti sia dinanzi alla Commissione di merito sia in Assemblea: auspica quindi che su tali proposte possa esserci il voto favorevole dei componenti della Commissione. Nell'indicare le finalità del provvedimento d'urgenza,

la maggioranza fa spesso ricorso all'espressione "abolizione della povertà": a suo giudizio, tale dizione sconta un errore di fondo, poiché le povertà sono differenti, a partire da quelle educativa e formativa, e dunque ad esse non è possibile dare una risposta unitaria. Conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) esprime stupore per l'intervento della senatrice Malpezzi, con particolare riferimento alle invocate misure per i cosiddetti diplomati magistrali, ricordando come il Gruppo PD abbia osteggiato gli interventi a favore di quei soggetti che l'attuale maggioranza ha posto in essere con il decreto-legge dignità, n. 87 del 2018; l'assenza di ulteriori misure viene ora lamentata a suo avviso in modo pretestuoso, visto il contenuto del decreto-legge in esame, e al solo scopo di gettare discredito sull'operato dell'attuale maggioranza. Si dice peraltro convinta che i cittadini siano in grado di comprendere la realtà, nonostante le povertà educative evocate, a suo giudizio generate e incrementate dalle politiche e dagli interventi legislativi proposti e approvati dal Partito Democratico nella passata legislatura quali la legge sulla buona scuola e i suoi decreti attuativi. Nell'auspicare quindi che i cittadini potranno comprendere l'impegno delle forze di maggioranza nel restituire qualità all'istruzione e alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) interviene nuovamente in via incidentale per precisare che la proposta emendativa cui ha accennato non ha natura pretestuosa, come affermato dalla senatrice Granato, poiché è connessa a una modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento derivante dall'apertura ad assunzioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente [MONTEVECCHI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La presidente [MONTEVECCHI](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti della FP CGIL, della FP CISL, della FPL UIL e della USB**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

La presidente [MONTEVECCHI](#) introduce l'audizione rappresentanti della FP CGIL, della FP CISL, della FPL UIL e della USB.

Il responsabile professioni socio sanitarie della FP CGIL MEZZADRI, il segretario nazionale della FP

CISL BERARDI, il responsabile dipartimento del terzo settore della FPL UIL PERNA, il componente del coordinamento nazionale USB lavoro privato PERRETTA e il componente del coordinamento nazionale USB coop sociali e terzo settore VECCHI svolgono i loro interventi.

Intervengono per svolgere considerazioni e porre quesiti le senatrici [IORI](#) (PD) e [VANIN](#) (M5S).

Rispondono il responsabile professioni socio sanitarie della FP CGIL MEZZADRI, il segretario nazionale della FP CISL BERARDI, il responsabile dipartimento del terzo settore della FPL UIL PERNA e il componente del coordinamento nazionale USB lavoro privato PERRETTA.

Ha nuovamente la parola per una precisazione la senatrice [IORI](#) (PD).

Il presidente [PITTONI](#) ringrazia i rappresentanti della FP CGIL, della FP CISL, della FPL UIL e della USB e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nell'audizione odierna saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**[\(992\)](#) *Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, da ultimo rinviato nella seduta antimeridiana del 13 febbraio.

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) segnala che sono stati assegnati in sede redigente alla 7a Commissione altri disegni di legge che disciplinano - anche se con contenuti in parte diversi - la materia oggetto dell'iniziativa in titolo, assegnata in sede referente: si tratta dei disegni di legge n. [567](#), n. [625](#), n. [646](#) e n. [1027](#). Propone di richiedere che tali disegni di legge siano nuovamente assegnati alla Commissione in sede referente, allo scopo di poterne svolgere l'esame congiuntamente a quello già avviato del disegno di legge n. 992.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato in sede redigente alla Commissione il disegno di legge n. 1146 recante "Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica" già approvato dalla Camera dei deputati e che è stato inoltre assegnato in sede deliberante il disegno di legge n. [1100](#) recante "Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico". Propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute della Commissione che saranno convocate la prossima settimana con la discussione, rispettivamente, in sede redigente e in sede deliberante dei due disegni di legge richiamati.

Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

## 1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 67 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)  
MARTEDÌ 9 APRILE 2019  
67ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PITTONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

### SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso ha svolto l'audizione di rappresentanti della Videorights, i quali hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

### IN SEDE DELIBERANTE

**[\(1100\) PATUANELLI ed altri.](#) - *Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico***  
(Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), illustra il disegno di legge n. 1100, che prevede la definizione di un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021 per semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Segnala che il testo riprende il contenuto dell'emendamento 10.600 approvato in sede referente, ma dichiarato poi improponibile nel corso dell'esame in Assemblea, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, poi convertito in legge dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

### IN SEDE REDIGENTE

**(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica**

**(1146) Deputati GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica**  
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S), riferisce sui disegni di legge in titolo, con i quali si propongono modifiche alla disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013. Illustra, in primo luogo il disegno di legge n. 1146, approvato dalla Camera dei deputati, che interviene anche modificando la normativa in materia di diritto d'autore; passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 647, con il quale è stato a suo tempo presentato anche in Senato il testo dell'originaria proposta di legge esaminata dalla Camera, l'Atto Camera n. 395, e ora in discussione come Atto Senato n. 1146.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**(641) Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in merito al disegno di legge n. 641 la Commissione ha convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali. Avverte che la relatrice, senatrice Vanin ha fatto pervenire un elenco di possibili audizioni, cui si sono aggiunte altre richieste di audizioni.

Interviene la senatrice [GRANATO](#) (M5S) proponendo una modifica all'elenco delle audizioni.

La Commissione conviene quindi sul programma di audizioni, come modificato alla luce della proposta della senatrice Granato.

Il seguito della discussione è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), richiamati i contenuti della relazione illustrativa già svolta, propone di esprimersi per quanto di competenza in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta del relatore, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

**(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù**

**(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici**

**(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria**

**(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 992, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 567, 625, 646 e 1027 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 992, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente **PITTONI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra, in sostituzione del relatore, i disegni di legge nn. 567, 625, 646 e 1027, inizialmente assegnati in sede redigente e successivamente nuovamente assegnati in sede referente su richiesta della Commissione, al fine di poterne abbinare l'esame a quello del disegno di legge n. 992, approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede referente.

Riferisce in primo luogo sul disegno di legge n. 567, con il quale si intende promuovere la pratica sportiva nelle scuole e istituire i nuovi Giochi della gioventù: in particolare, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali, mediante l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù». Nel confermare, per i primi tre anni della scuola primaria, l'impianto delineato dagli attuali Giochi della gioventù, come forma di «gioco-sport» rivolto all'intera classe e preordinato anche alla socializzazione e all'integrazione scolastica, il disegno di legge n. 567 prevede che, a partire dal quarto anno della scuola primaria, sia introdotto un nuovo sistema di cooperazione tra gli istituti scolastici, le federazioni sportive e il CONI, che consenta di inserire strutturalmente lo sport come attività extracurricolare scolastica e di favorire la diffusione della pratica sportiva anche per quelle discipline considerate, ad oggi, «minori». I nuovi Giochi della gioventù sono promossi e organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il disegno di legge stabilisce le condizioni e i requisiti di partecipazione da parte degli studenti e demanda a un regolamento del MIUR, adottato previa intesa con il CONI, la definizione dei criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili. I nuovi Giochi della gioventù si articolano in due sezioni: la prima sezione, denominata "Giovani in gioco", è riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è preordinata ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni; la seconda sezione, denominata "nuovi Giochi della gioventù", è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado ed è volta a una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria. L'organizzazione dei giochi è affidata a una Commissione organizzatrice nazionale, che coordina sull'intero territorio nazionale lo svolgimento delle competizioni, mentre a livello territoriale è prevista l'istituzione di apposite Commissioni organizzatrici regionali. Al termine della fase nazionale dei nuovi Giochi della gioventù avviene la consegna dei diplomi d'onore agli studenti iscritti al terzo anno della scuola

secondaria di primo grado che siano risultati vincitori nella propria disciplina, i quali sono ammessi di diritto alle selezioni per la partecipazione alle Olimpiadi della gioventù (YOG). In sede di prima attuazione si prevede una sperimentazione in una provincia per ciascuna regione; agli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge si provvede istituendo un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2018-2020.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 625, che si propone di introdurre percorsi di educazione motoria nella scuola primaria, istituendo, per le scuole statali del ciclo primario e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, il ruolo del personale docente di educazione motoria e fisica, al quale possono accedere, tramite concorso per titoli ed esami, i laureati in scienze delle attività motorie e sportive specializzati e i diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione motoria e fisica. Il ruolo in questione viene istituito e disciplinato nelle sue modalità attuative da un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si prevede di garantire l'educazione motoria e fisica per un minimo di due ore settimanali in ciascuna classe; negli istituti dove sono presenti studenti disabili che non hanno fatto richiesta di esonero è previsto lo svolgimento, prima dell'inizio dell'anno scolastico, di uno specifico corso di formazione, del periodo massimo di 10 ore, per gli insegnanti di educazione motoria e fisica, funzionale a insegnare le più efficaci metodologie d'insegnamento in considerazione delle esigenze presenti nelle loro rispettive classi.

Si prevede infine che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, sia revocata ogni iniziativa o convenzione con enti o organismi finalizzata alla valorizzazione dell'attività motoria e dell'educazione fisica nella scuola primaria e che comporti un costo per la finanza pubblica. I risparmi derivanti da tale revoca concorrono a sostenere i maggiori oneri conseguenti all'istituzione del nuovo ruolo di personale docente nella scuola primaria, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, cui il disegno di legge provvede anche mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il disegno di legge n. 646 mira a inserire nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria la figura del docente esperto in educazione motoria, che deve possedere l'abilitazione per le classi di insegnamento A-48, Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, e A-49, Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado, e deve aver partecipato allo specifico corso di qualificazione annuale, finalizzato all'acquisizione di competenze didattiche e pedagogiche relative all'insegnamento alle bambine e ai bambini in età compresa tra i tre e i dieci anni. Può altresì accedere al predetto ruolo il personale che abbia conseguito il diploma rilasciato da un Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o la laurea in scienze motorie, purché in possesso del titolo di studio che dà diritto all'accesso all'insegnamento dell'educazione motoria in uno qualsiasi dei gradi di scuola.

Il docente esperto avanza proposte per la progettazione educativa e partecipa agli organi collegiali. L'organizzazione delle attività motorie in orario curriculare è comunque definita sulla base di criteri di compresenza e contitolarità di tutti i docenti che operano nelle classi o nei gruppi di alunne e alunni coinvolti, secondo modelli finalizzati all'inclusione di tutti i bambini e le bambine, soprattutto di quelli in condizione di disagio, e alla ricerca di soluzioni motorie che valorizzino la diversità interindividuale. Si stabilisce poi che il docente esperto ha gli stessi obblighi di servizio dei docenti della scuola primaria e pari trattamento retributivo. La mobilità tra i diversi gradi e ordini di scuola è regolata dalla legge e dai contratti collettivi. Per coprire gli oneri, il disegno di legge si avvale del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Illustra infine il disegno di legge n. 1027, il quale, al pari di analoghi testi sulla stessa materia, istituisce nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria la figura del docente di educazione motoria e sportiva. Stabilisce inoltre che le modalità per l'insegnamento siano decise nel piano dell'offerta



formativa, purché siano garantite almeno due ore settimanali dall'età di 4 anni. Le scuole, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, possono stipulare accordi di rete e accordi con le università e le Federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Possono accedere al ruolo di docente di educazione motoria e sportiva i laureati in possesso di laurea magistrale in scienze motorie e sportive, o titoli equipollenti, nonché i laureati in possesso di laurea magistrale con abilitazione alla qualifica di tecnici federali conseguita nell'ambito del Sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNaQ). L'inquadramento economico del docente di educazione motoria e sportiva è lo stesso dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria. Sono previste norme specifiche per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, nell'ambito del Piano educativo individualizzato, nonché apposite linee guida sullo svolgimento dell'attività motoria e sportiva da parte degli alunni con disabilità, da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Anche in questo caso, come nel disegno di legge n. 646, la copertura grava sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Presidente conclude proponendo di congiungere l'esame dei disegni di legge n. 567, 625, 646 e 1027 ora illustrati a quello, già avviato, del disegno di legge n. 992; propone altresì di assumere sin d'ora a base dell'esame congiunto il disegno di legge n. 992, già approvato dalla Camera dei deputati.

Concorda la Commissione

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone, come convenuto prima dell'inizio della seduta, di convocare immediatamente un'ulteriore seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori. La seduta plenaria sarà contestualmente sospesa e riprenderà al termine, per comunicarne gli esiti.

Concorda la Commissione.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

In quella sede si è convenuto di chiedere l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva, proposta dal senatore Verducci, sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, a svolgere un'indagine conoscitiva, proposta dal senatore Cangini, sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, nonché il deferimento, ai sensi dell'articolo 34, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, di due affari assegnati, proposti dalla senatrice Granato, su volontariato e professioni nei beni culturali e sugli esami di Stato.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,05.*

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822-B**

"La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, si esprime, per quanto di competenza, in senso non ostativo".

## 1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 78 (pom.) del 28/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019  
**78ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PITTONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Vacca.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione della programmazione 2019-2020 relativa al fondo per la tutela del patrimonio culturale (n. 85)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e sospensione)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, ricordando che l'articolo 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle Commissioni parlamentari, al CIPE; in particolare, il programma individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno di essi, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Ricorda che il Fondo, per gli anni 2019 e 2020, è stato ridotto di 10 milioni di euro, per finanziare le attività relative all'adozione di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili. Rammenta poi la procedura seguita per l'elaborazione del programma, sul quale è stato richiesto e acquisito il parere, favorevole, delle Direzioni generali competenti, non essendo stato ricostituito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, che invece si era espresso nel precedente triennio 2016-2018 di programmazione.

Passa quindi a illustrare gli interventi programmati per gli anni 2019 e 2020 dallo schema di decreto in esame, in termini di distribuzione territoriale e ripartizione percentuale delle risorse tra le Regioni, nonché di ripartizione per settori, soffermandosi infine su alcuni specifici interventi.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) manifesta apprezzamento per il decreto in titolo, che prevede interventi molto importanti e significativi; egli riterrebbe utile prevedere analoghe misure anche in termini di servizi

culturali, un tema del quale auspica la Commissione possa occuparsi prossimamente.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere brevemente la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è immediatamente convocato per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,15.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto ministeriale di approvazione della programmazione 2019-2020 relativa al fondo per la tutela del patrimonio culturale (n. 85)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni )

Riprende l'esame, sospeso poc'anzi.

Il sottosegretario VACCA chiarisce, in merito alla seconda osservazione formulata dalla relatrice nella sua proposta di parere, che l'individuazione delle risorse che possono essere programmate dal decreto in esame in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 deriva direttamente da fonte di rango primario.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S), preso atto della precisazione, presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, nella quale non è presente l'osservazione in questione.

Il sottosegretario VACCA esprime parere favorevole sulla nuova proposta della relatrice.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento della presenza del richiesto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa.

In quella sede si è convenuto di integrare il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge n. 641, recante "Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia" con ulteriori due audizioni; conseguentemente, si è concordato di differire alle ore 14 di mercoledì 19 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 641, che era stato precedentemente fissato alle ore 14 di mercoledì 5 giugno.

Si è inoltre deciso di fissare alle ore 14 di mercoledì 5 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1146, recante "Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica", già approvato dalla Camera dei deputati, che viene assunto a base della discussione congiunta in sede redigente dei disegni di legge n. 647 e 1146.

Si è infine convenuto che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione che saranno convocate nella prossima settimana riservata alle Commissioni sarà integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1276, recante "Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", già approvato dalla Camera dei deputati e con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1264 recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica", anch'esso già approvato dalla Camera dei deputati, cui saranno abbinati altri disegni di legge presentati in Senato nella stessa materia. In quella settimana riprenderà inoltre l'esame degli argomenti discussi nella precedente settimana riservata alle Commissioni e saranno svolte le audizioni già decise nel precedente Ufficio di Presidenza.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria già convocata per domani, mercoledì 29 maggio, alle ore 8,30, non avrà luogo. È altresì sconvocata la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocata al termine della seduta plenaria di domani.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 85**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020;

premessi che l'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha ridotto l'autorizzazione di spesa iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per finanziare le attività relative all'adozione di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili e considerato che, in base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, per il 2019 e il 2020 il cap. 8099 ove sono allocate le risorse del Fondo in questione dispone di risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziata dalla legge n. 190 del 2014, come ridotte dal decreto-legge n. 109 del 2018, essendovi allocati 193 milioni di euro per il 2019 e 163,3 milioni di euro per il 2020;

premessi che l'articolo 1, comma 10, della richiamata legge n. 190 del 2014 prevede che nel programma triennale predisposto dal Ministro per i beni e le attività culturali siano individuati gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno di essi, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati;

preso atto che il procedimento volto alla ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, dopo la scadenza dello stesso nel giugno 2018, al termine dei tre anni previsti dall'articolo 25 del DPCM 171/2014, non si è ancora concluso, che è stato acquisito il parere, favorevole, delle Direzioni generali competenti e che, l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 ha stabilito che l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 - relativo a organismi collegiali destinati a scomparire in virtù della normativa in materia di riduzione degli stessi - non si applica agli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di integrare le premesse del decreto in titolo con il richiamo all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con il quale sono state ridotte le autorizzazioni di spesa inizialmente previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

valuti inoltre il Governo l'opportunità di dare evidenza, nella premessa del decreto, della ragione per cui le ulteriori risorse disponibili, in base alla legge di bilancio 2019, sul piano di gestione 1 del cap. 8099 (Fondo per la tutela del patrimonio culturale), aggiuntive rispetto a quelle stanziata dalla legge n. 190 del 2014, come ridotte dal decreto-legge n. 109 del 2018, non siano da ripartire con il medesimo atto;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di integrare il decreto in titolo e il relativo allegato con il cronoprogramma, nonché con la definizione delle modalità di definanziamento per i casi di mancata realizzazione degli interventi, come richiesto dall'articolo 1, comma 10 della legge n. 190 del 2014 richiamata in premessa;

si ribadisce al Governo l'invito, già formulato in occasione dell'esame del precedente schema di decreto, a garantire un monitoraggio qualitativo efficace degli interventi, informando le Commissioni parlamentari dei relativi esiti, nonché ad armonizzare tutti gli interventi che valorizzano i beni culturali soprattutto con riferimento ai territori più svantaggiati;

si invita infine il Governo a garantire la sollecita ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 85**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020;

premessi che l'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha ridotto l'autorizzazione di spesa iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per finanziare le attività relative all'adozione di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili;

premessi che l'articolo 1, comma 10, della richiamata legge n. 190 del 2014 prevede che nel programma triennale predisposto dal Ministro per i beni e le attività culturali siano individuati gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno di essi, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati;

preso atto che il procedimento volto alla ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, dopo la scadenza dello stesso nel giugno 2018, al termine dei tre anni previsti dall'articolo 25 del DPCM 171/2014, non si è ancora concluso, che è stato acquisito il parere, favorevole, delle Direzioni generali competenti e che, l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 ha stabilito che l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 - relativo a organismi collegiali destinati a scomparire in virtù della normativa in materia di riduzione degli stessi - non si applica agli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di integrare le premesse del decreto in titolo con il richiamo all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con il quale sono state ridotte le autorizzazioni di spesa inizialmente previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di integrare il decreto in titolo e il relativo allegato con il cronoprogramma, nonché con la definizione delle modalità di definanziamento per i casi di mancata realizzazione degli interventi, come richiesto dall'articolo 1, comma 10 della legge n. 190 del 2014 richiamata in premessa;

si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di garantire un monitoraggio qualitativo efficace degli interventi, informando le Commissioni parlamentari dei relativi esiti, nonché di armonizzare tutti gli interventi che valorizzano i beni culturali soprattutto con riferimento ai territori più svantaggiati;

si invita infine il Governo a garantire la sollecita ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

## 1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 80 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019  
**80ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PITTONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.  
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Manfred Spitzer.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione della legge cosiddetta "Buona scuola", n. 107 del 2015.

Come riferisce la relazione governativa, con lo schema di decreto legislativo si intende "rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione" del decreto legislativo n. 66 del 2017, nonché "assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità" e garantire supporto alle scuole nella realizzazione dell'inclusione. Dopo aver ricordato le criticità riscontrate e gli obiettivi specifici dell'intervento correttivo, illustra i contenuti dello schema in titolo soffermandosi sull'introduzione del principio "dell'accomodamento ragionevole", sulle modifiche concernenti il profilo professionale dei collaboratori scolastici, nonché sulle modifiche alla disciplina relativa all'accertamento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva e al profilo di funzionamento. Riferisce quindi in merito alle modifiche della procedura di definizione del Progetto individuale, a quelle concernenti il Piano educativo individualizzato (PEI), che si prevede venga elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, istituito presso ciascuna scuola e a quelle che riguardano il Piano per l'inclusione.



Lo schema di decreto legislativo disciplina i Gruppi per l'inclusione scolastica: le modifiche riguardano i Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), costituiti per ciascun ambito territoriale provinciale o a livello delle città metropolitane maggiori, e i Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI). Presso ogni scuola sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, al fine di definire il PEI e di verificare il processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno. Viene inoltre modificata la procedura per la richiesta complessiva di posti di sostegno e si dispone in merito alla formazione dei docenti per il sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Per favorire la continuità del progetto didattico, si stabilisce che, per i posti di sostegno, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico (requisito non presente a legislazione vigente) ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo.

Richiama infine le norme sull'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sull'istruzione domiciliare, nonché quelle in tema di decorrenze e le norme transitorie.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Spazio europeo della ricerca: far progredire insieme l'Europa della ricerca e dell'innovazione [\(COM\(2019\) 83 definitivo\)](#)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 15*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore [MARILOTTI](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di risoluzione favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento della presenza del prescritto numero legale, la proposta di risoluzione del relatore è posta ai voti e approvata.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

**(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù**

**(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici**

**(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria**

**(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 7 emendamenti al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti**

**(753) PITTONI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti**

**(880) Loredana DE PETRIS. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, da ultimo rinviata nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di differire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 763, assunto a base della discussione congiunta, che era stato riaperto nella seduta del 6 giugno, alle ore 14 di mercoledì 19 giugno.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(1146) Deputati GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati

**(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 9 emendamenti al disegno di legge n. 1146, assunto a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**(233) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"**

**(303) Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria**

**(610) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva**

*e responsabile e strumenti di democrazia diretta*

**(796) ROMEO ed altri.** - *Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta*

**(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri.** - *Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"*

**(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

**- e della petizione n. 238 ad essi attinente**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **RUFA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra i disegni di legge in titolo. Ricorda preliminarmente l'attuale disciplina che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ha previsto iniziative di sensibilizzazione e di formazione del personale al fine di favorire l'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Si sofferma quindi, in primo luogo, sul disegno di legge n. 1264, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato risultante dall'abbinamento di numerose proposte legislative, che prevede l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia. Tale insegnamento, attivato a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, è oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi; per tale insegnamento l'orario non può essere inferiore a 33 ore annue - prevedendosi un'ora a settimana - nel monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. A un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è affidata la definizione di linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, sono promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva ed è inclusa l'educazione alla cittadinanza digitale.

Dopo aver riferito sulle restanti disposizioni, passa a illustrare gli altri disegni di legge, sottoscritti dalle diverse forze politiche.

Illustra il disegno di legge n. 233, che inserisce una nuova materia di insegnamento, denominata "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea", esclusivamente nel secondo ciclo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge; il disegno di legge n. 303, che inserisce l'insegnamento obbligatorio dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nelle scuole primarie e secondarie; il disegno di legge n. 610, che introduce l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, con un monte ore mensile non inferiore a quattro - prevedendo un'ora a settimana - indipendente e autonomo; il disegno di legge n. 796, che prevede l'introduzione dell'educazione civica come disciplina curricolare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con un monte ore annuale di 33 ore, la partecipazione degli studenti negli organi collegiali e la valutazione del comportamento; il disegno di legge n. 863 il quale mira al potenziamento dell'insegnamento già esistente di Cittadinanza e Costituzione, che diventa oggetto di autonoma valutazione in sede di scrutinio.

Riferisce infine sulla petizione in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*M5S*), nel manifestare apprezzamento per le iniziative in titolo, ricorda come nelle ore dedicate all'educazione civica, affidate a docenti di storia, abbia trovato spazio lo studio delle storie locali, che risponde a un'esigenza assai sentita sul territorio nazionale; manifesta la preoccupazione che tale opportunità possa venire meno, in mancanza di un esplicito richiamo nel testo normativo, che egli quindi auspica.

Il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) si unisce alle considerazioni svolte dal senatore Marilotti; manifesta poi le proprie perplessità per il riferimento, a suo giudizio troppo insistito, all'educazione alla cittadinanza europea, paventando il rischio che l'accento su tale ambito di insegnamento finisca paradossalmente per allontanare gli studenti dai temi concernenti l'Unione europea.

Ha quindi la parola la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*), la quale auspica si possano correggere, nel corso della seconda lettura, le criticità a suo avviso presenti del testo approvato dalla Camera dei deputati; si riferisce, in particolare al superamento della previsione originaria di un'ora aggiuntiva per lo studio della materia e alla mancanza di indicazioni circa gli strumenti considerati utili a diffondere non solo la conoscenza delle norme bensì l'esercizio delle competenze, segnalando l'opportunità di valorizzare le migliori esperienze già in essere.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritiene che vi sia una generale condivisione sull'opportunità di introdurre l'insegnamento dell'educazione civica, ma che vi siano proposte diverse circa le modalità con le quali realizzare tale obiettivo; egli teme si possa incorrere in un eccesso valutativo, che dovrebbe invece essere evitato: l'educazione alla cittadinanza non dovrebbe infatti essere orientata al mero conseguimento di una votazione, in un'ottica ormai superata e riduttiva.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 6 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

#### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per l'indagine conoscitiva che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento: audizione del professor Manfred Spitzer, neuropsichiatra**

Il [PRESIDENTE](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola il professor SPITZER, che svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori [CANGINI](#) (FI-BP), [RAMPI](#) (PD), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [MARILOTTI](#) (M5S) e Orietta [VANIN](#) (M5S).

Risponde il professor SPITZER.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Spitzer e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO  
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 83 DEFINITIVO  
(Doc. XVIII, n. 15)**

La 7a Commissione,

esaminata la relazione biennale sui progressi compiuti nel Sistema europeo della ricerca (SER) con riferimento al periodo 2016-2018, basata su alcuni indicatori che "misurano" lo stato di attuazione delle seguenti sei priorità del SER:

1. maggiore efficacia nei sistemi nazionali di ricerca;
2. cooperazione e concorrenza transnazionali;
3. mercato del lavoro aperto per i ricercatori;
4. parità di genere e integrazione di genere nella ricerca;
5. circolazione, accesso e trasferimento delle conoscenze scientifiche, compreso l'accesso aperto;
6. cooperazione internazionale;

considerato che il ritmo di crescita degli indicatori ha registrato un rallentamento e che persistono

ampie disparità tra i Paesi a livello sia di prestazione sia di tassi di crescita, come risulta dalla tabella 1 allegata alla relazione;

tenuto conto che gli Stati membri hanno elaborato piani di azione nazionale relativi al SER, che dovrebbero essere maggiormente coordinati e monitorati, e che la Commissione europea propone dunque un maggiore impegno per intensificare gli sforzi congiunti a tutti i livelli, una riforma dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione, un miglior funzionamento del SER;

apprezzata la predisposizione di una serie di programmi per il prossimo periodo di finanziamento 2021-2027, di uno strumento europeo per la realizzazione delle riforme e di un pilastro dedicato al SER nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa";

con riferimento alla priorità n. 1, rilevati:

- un aumento del tasso di crescita annuo dell'eccellenza della ricerca, pari ad una media europea del 3,2 per cento, tuttavia in diminuzione rispetto al periodo 2010-2013, con un tasso di crescita dell'eccellenza della ricerca pari al 3,6 per cento in Italia;
- la necessità, secondo la Commissione, di un coordinamento più efficace tra le strategie nazionali di ricerca e innovazione, di un equilibrio più soddisfacente tra i finanziamenti stanziati su base competitiva e quelli "istituzionali" e di maggiori investimenti in ricerca e sviluppo;

sulla priorità n. 2, registrato un calo degli stanziamenti pubblici in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL in quasi tutti i Paesi, benché vi sia un tasso di crescita annuo del 3,9 per cento, tale per cui risulta necessario un aumento della partecipazione attiva ai partenariati pubblico-pubblico, con conseguente monitoraggio e valutazione, migliorando anche le *governance* nazionali;

in ordine alla priorità n. 3, riscontrati:

- una diminuzione delle offerte di lavoro pubblicate sul portale europeo EURAXESS, dedicato alla mobilità dei ricercatori, anche forse per l'uso di portali alternativi nazionali;
- una crescita media annua della percentuale di dottorandi che possiedono la cittadinanza di un altro Stato membro nonché della percentuale di ricercatori soddisfatti per il processo di selezione nel proprio istituto di ricerca;
- un ampio divario tra i Paesi UE in termini di apertura del mercato del lavoro e di opportunità di sviluppo della carriera per i ricercatori;

quanto alla priorità n. 4, evidenziato un aumento, pari all'1 per cento all'anno, della percentuale di donne che occupano posti di ricerca di altissimo livello, sebbene con profonde differenze tra i Paesi e nonostante il persistere di una disparità di genere anche in termini di divari retributivi e opportunità di carriera;

riguardo alla priorità n. 5, rilevati la disomogeneità nelle politiche a sostegno della circolazione delle conoscenze e un calo nei finanziamenti privati a favore di università e istituti pubblici di ricerca;

relativamente alla priorità n. 6, considerati l'aumento delle copubblicazioni con Paesi non appartenenti al SER e la diversificazione degli strumenti di cooperazione internazionale - dagli accordi bilaterali, all'istituzione di centri di ricerca, alle strategie per l'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia- sebbene permanga una criticità nell'insufficienza di risorse umane e finanziarie da dedicare all'istituzione e alla gestione di partenariati internazionali;

formula una risoluzione favorevole, segnalando che sull'accesso aperto all'informazione scientifica, date le molteplici soluzioni adottate dai diversi Paesi e gli ostacoli correlati fra l'altro al diritto d'autore, ai costi e alla riservatezza, l'Italia sta definendo una nuova disciplina con i disegni di legge AS nn.

1146 e 647, finalizzati ad allineare la normativa italiana alle previsioni e alle tempistiche della raccomandazione della Commissione europea del 2012.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [992](#)

### Art. 1

#### 1.1

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, dopo le parole: " strumento di apprendimento cognitivo," inserire le seguenti: "di socializzazione, rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri, coesione e integrazione sociale e tutela dell'infanzia," .*

#### 1.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*"font-size:12px">Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

*"a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:*

*1) laurea magistrale nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233;*

*2) laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure titolo di studio equiparato alle predette ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2012, n. 44;"*

#### 1.3

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "a soggetti" inserire le seguenti: "che svolgano e che abbiano svolto attività di formazione in servizio e aggiornamento degli insegnanti, con specifico riferimento al valore educativo dell'attività motoria e che siano".*

#### 1.4

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: "laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive»" con le seguenti: "conseguimento di 60 CFU erogati presso i corsi di laurea nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»".*

#### 1.5

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

*"2-bis) abilitazione all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialista, con una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107."*

#### 1.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

*"b) definire lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria con apposita sequenza contrattuale da attivarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge;"*

## 1.7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, dopo lettera c) inserire la seguente:*

"c-bis) prevedere che il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti."

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1146](#)

#### Art. 1

## 1.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «di cui al primo periodo», inserire le seguenti: «, corredate di licenza d'uso aperta, che ne autorizzi la copia, la modifica e la condivisione,».*

## 1.2

[Pittoni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b) e al comma 2, capoverso «Art. 42-bis», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «dodici mesi» e «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».*

## 1.3

[Rampi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».*

## 1.4

[Pittoni](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e per i contratti già in essere, alla conclusione dei termini contrattuali previsti dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto.»

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 2 è sostituito dai seguenti:».*

## 1.5

[Pittoni](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 2 è sostituito dai seguenti:».*

## 1.6

[Pittoni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, prima delle parole: «Al fine di ottimizzare» premettere i seguenti periodi: «È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Tavolo tecnico per l'Open Access. Il Tavolo è costituito dalle associazioni di categoria rappresentative della comunità editoriale e scientifica, dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Il Tavolo tecnico provvede, in particolare, all'emanazione del parere di cui al presente*



comma. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 3, nell'alinea, dopo le parole: «e le attività culturali» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere del Tavolo di cui al periodo precedente».*

#### 1.7

[Pittoni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «della ricerca,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria rappresentative della comunità editoriale e scientifica,»;*

b) *dopo le parole: «attività culturali,» inserire le seguenti: «, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze».*

#### 1.8

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per promuovere la diffusione dell'informazione scientifica e culturale in modo da favorire l'integrazione delle iniziative attuate da pubbliche amministrazioni con le iniziative a favore della scienza aperta promosse e attuate in ambito nazionale, europeo e internazionale;».*

#### 1.9

[Rampi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1100](#)

#### Art. 1

##### 1.1

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

##### Art. 1

*(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)*

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

##### 1.2

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 1

*(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)*

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

**1.3**

[Iannone](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

"1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

*1-bis.* Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95."

*Conseguentemente sopprimere il comma 3.*

**1.4**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

*All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e quota parte dei maggiori risparmi, fino a un limite massimo di 1.000 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sono soppresse le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli e 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici).

*1-ter.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

*1-quater.* Le disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in

corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. 1-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*ter*.

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole. "a carico della finanza pubblica" aggiungere le seguenti: "salvo quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies".*

## **1.5**

### Lonardo

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Nelle modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 1 sono garantite le risorse necessarie alla progettazione e agli studi di fattibilità degli stessi.»

## **1.0.1**

### Iannone

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere sui finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione ad uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.»

## 1.3.2.1.5. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 85 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019**  
**85<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PITTONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Vacca.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** avverte che è stato assegnato in sede consultiva l'atto del Governo n. 93 recante "Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi"; propone pertanto di esprimersi su tale atto la prossima settimana, eventualmente in Sottocommissione per i pareri.

Conviene la Commissione.

### *SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 86*

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata sull'atto del Governo n. 86, recante lo schema di decreto legislativo correttivo in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, assegnato alla Commissione in sede consultiva su atti del Governo.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 89)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Esame e rinvio)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che dà attuazione all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la costituzione, la composizione e il funzionamento del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

Rammenta che l'organo consultivo costituito presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca risulta decaduto dalla sua prima costituzione, avvenuta a seguito del decreto ministeriale 16 settembre 2005 n. 236, e più volte prorogata fino al 31 dicembre 2012. Successivamente, con la legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato disposto che gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del CNAM; le funzioni dell'organo sono state parzialmente svolte da un apposito organismo collegiale istituito presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, per stessa asserzione del Ministero nella relazione illustrativa, non può ritenersi sostitutivo del CNAM, sia per l'ambito operativo che per la limitata rappresentatività.

Riferisce quindi sulle principali novità introdotte dallo schema in esame, che riscrive integralmente il regolamento di cui al decreto n. 236 del 2005, che così viene espressamente abrogato: in particolare si prevede la riduzione dei componenti da 34 a 24; la modifica della composizione, con la riduzione da 6 a 2 degli esperti designati dal Ministro e l'eliminazione della rappresentanza del Consiglio universitario nazionale (CUN) e con la previsione della rappresentanza degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, una per il settore del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo; la mutata composizione dell'organo che tiene conto delle rappresentanze per aree disciplinari e non per ruoli come in precedenza, così come l'eliminazione della distinzione fra prima e seconda fascia del personale docente ai fini della rappresentatività nel CNAM; l'introduzione del *quorum* nella costituzione dell'organo, che è valido quando formato da almeno la metà dei componenti, e l'introduzione del quorum di un terzo degli aventi diritto al voto per la validità delle sedute; l'attribuzione dell'elettorato attivo anche ai docenti con contratto annuale, riconoscendo quindi le peculiarità di scuole come gli ISIA e l'Accademia Silvio d'Amico, che per l'elasticità del piano di studi attivano incarichi di docenza a tempo determinato; l'aumento della durata dell'incarico dei componenti, che da tre passa a quattro anni con possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo. Rammenta poi i rilievi che il Consiglio di Stato ha formulato nel suo parere sullo schema di regolamento in esame, segnalando l'evidente differenziazione fra le categorie rappresentate nel CNAM, priva di fondamento legislativo, paventando il rischio di una ridotta rappresentatività dell'organo, laddove si prevede che esso sia validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei componenti, e suggerendo di integrare la disposizione in materia di *quorum* strutturale specificando che le sedute del CNAM sono valide se vi partecipano almeno 8 componenti. Conclude segnalando che all'attuazione del provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) la Commissione conviene quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

***(1374) Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020***

(Esame e rinvio)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra il decreto-legge n. 59 del 2019, che reca una serie di misure nei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. L'articolo 1 incide sui rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, anche a seguito di pronunce della Corte di giustizia: si consente alle fondazioni di stipulare contratti a tempo determinato per esigenze contingenti o temporanee, purché ciò avvenga con atto scritto a pena di nullità, per una durata complessiva di 48 mesi, anche non continuativi. Sono inoltre dettate disposizioni sulle assunzioni nelle fondazioni lirico-sinfoniche, stabilendo che il reclutamento del personale a tempo indeterminato debba avvenire con procedure selettive pubbliche, pena la nullità dei relativi contratti. Si regolano le procedure per la definizione delle dotazioni organiche, si stabiliscono limiti alle assunzioni a tempo indeterminato in termini di spesa complessiva e in coerenza con il fabbisogno e si prevedono procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico, nonché al personale amministrativo in possesso di determinati requisiti.

L'articolo 2 autorizza la spesa di 15.410.145 euro per il 2019 per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche. Si autorizza inoltre la spesa da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di 19.400.000 euro degli utili derivanti dal gioco del lotto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per assicurare lo svolgimento di attività di tipo sia tecnico sia di supporto, per un più efficace ed ottimale svolgimento delle funzioni di tutela e conservazione dei beni culturali.

L'articolo 3 contiene misure di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo: vengono modificate le norme che disciplinano la promozione di opere europee e italiane, rimodulando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari; l'applicazione della nuova disciplina è inoltre prorogata dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020. Si stabilisce il termine entro il quale l'Autorità per le garanzie sulle comunicazioni deve adottare il regolamento con il quale potrà essere innalzata l'aliquota relativa agli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta. Viene inoltre modificata la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, e incrementato da cinque a quindici il numero degli esperti cui la legge n. 220 del 2016 demanda la valutazione di alcune categorie di opere cinematografiche ai fini dell'accesso a contributi selettivi, destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. L'articolo 4 esclude lo spettacolo viaggiante dall'obbligo di utilizzare biglietti nominali, mentre l'articolo 5 è volto ad accelerare le procedure di appalto per la realizzazione degli interventi necessari per l'evento del Campionato Europeo di calcio 2020 che avrà luogo nella Capitale, garantendo l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale. L'articolo 6 reca, infine, la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata avanzata la proposta di svolgere, congiuntamente alla VII Commissione della Camera dei deputati, un'audizione del ministro Bonisoli, con particolare riferimento al decreto-legge n. 59; propone pertanto di verificare la possibilità di svolgere tale audizione, compatibilmente con i tempi d'esame del provvedimento d'urgenza, dei lavori delle due

Commissioni e alla luce delle disponibilità del Ministro.

Dopo un intervento del senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) che invita a valutare i tempi dell'esame del disegno di legge in titolo, e un intervento del senatore [RAMPI](#) (*PD*) che sottolinea come la presentazione del disegno di legge in titolo a ridosso della pausa estiva riduca molto sensibilmente i tempi dell'esame parlamentare e come sia favorevole al coinvolgimento dell'altro ramo del Parlamento e a favorire un rapido esame, purché vi sia la disponibilità a un reale confronto, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1264) *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

**(233) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"***

**(303) *Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria***

**(610) *Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta***

**(796) *ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta***

**(863) *Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"***

**(1031) *Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie***

**- e della petizione n. 238 ad essi attinente**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente per segnalare che la sua parte politica, che pure intendeva presentare emendamenti al disegno di legge n. 1264, assunto a base della discussione congiunta, vi ha rinunciato, al fine di favorire la rapida approvazione in via definitiva del medesimo disegno di legge nel testo già approvato, all'unanimità, dalla Camera dei deputati, in tempo per l'avvio del prossimo anno scolastico. Auspica che, a tal fine, analoga determinazione sia assunta anche dagli altri Gruppi parlamentari.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*), intervenendo in via incidentale, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti al disegno di legge n. 1264, sottolineando come vi siano margini di tempo per modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Anche il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) interviene incidentalmente dichiarando di comprendere l'esigenza di approvare il disegno di legge n. 1264, ma sottolinea come l'*iter* sia stato condizionato dall'andamento dei lavori parlamentari e in particolare dall'inerzia delle forze di maggioranza.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala come prioritari, per la sua parte politica, i disegni di legge n. 1374, recante conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2019, n. 1264, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" e n. 1372, recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione", approvato dalla Camera dei deputati; auspica la rapida approvazione di tali disegni di legge.

La senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) segnala, a sua volta, la priorità per la sua parte politica dell'approvazione del disegno di legge n. 763, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti, e del disegno di legge n. 1146, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, che auspica possano essere approvati entro il mese di luglio e comunque - con riferimento al disegno di legge n. 763 - in tempo utile per l'inizio del prossimo anno scolastico.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) sottolinea come il Senato esamini il disegno di legge n. 763 in prima lettura; non comprende dunque le argomentazioni della senatrice Granato riferite all'avvio dell'anno scolastico.

Si unisce il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*).

*La seduta termina alle ore 16,30.*



## 1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 88 (pom.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019

88ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

PITTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che sono stati assegnati in sede consultiva i disegni di legge n. 1387 (Rendiconto per l'anno finanziario 2018) e n. 1388 (Assestamento per l'anno finanziario 2019). Propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva di tali disegni di legge.

Avverte poi che è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. 1372 recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione", collegato alla manovra di finanza; propone di integrare l'ordine del giorno delle prossime sedute con l'esame di tale disegno di legge.

Comunica inoltre che è stato assegnato in data odierna, in sede consultiva su atti del Governo, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (AG n. 97). Propone di integrare l'ordine del giorno delle prossime sedute con tale atto, ma di avviarne l'esame nella prossima settimana.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

### IN SEDE REDIGENTE

**(1146) Deputati GALLO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*

**(647) Michela MONTEVECCHI ed altri.** - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la senatrice Malpezzi ha comunicato il ritiro dell'emendamento 1.1, di cui è prima firmataria.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica**  
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2019, il quale reca alcune modifiche alla legge di bilancio 2019, n. 145 del 2018, e al decreto-legge n. 4 del 2019, intese in via principale a salvaguardare i risparmi per il 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e alle misure in materia pensionistica concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva. A tal fine, si prevede che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo suddetto costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Per garantire che il miglioramento in oggetto dei saldi di finanza pubblica per il 2019 rispetto alle previsioni tendenziali sia pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, si dispone che, per il medesimo anno, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, siano accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1; gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati con le modalità indicate.

Si sofferma quindi sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il quale è disposto l'accantonamento è pari a 550.000 euro inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, mentre segnala che per lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali l'accantonamento è pari a 800.000 euro, inerenti la medesima missione.

Conclude proponendo e illustrando una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 89)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), in merito allo schema di regolamento in titolo ricorda che la Commissione ha convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, che potrebbero aver luogo la prossima settimana. Poiché il termine per l'espressione del parere al Governo scade il 15 luglio, d'intesa con la relatrice, senatrice Russo, propone sin d'ora di chiedere la proroga di dieci giorni del termine, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del regolamento.

Concorda la Commissione

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella settimana scorsa si è svolto il ciclo di audizioni informali sullo schema di regolamento in titolo. Segnala che scade in data odierna il termine per la formulazione di osservazioni da parte delle Commissioni consultive e che non sono ancora pervenute quelle della Commissione 12a. Avverte pertanto che la votazione del parere al Governo potrà aver luogo nella seduta convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 10 luglio.

Prende atto la Commissione.

Interviene la senatrice [MALPEZZI](#) (PD), che chiede di conoscere i contenuti della proposta di parere che la relatrice si appresta a presentare.

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) a sua volta presenta e illustra una proposta di parere alternativo, di tenore favorevole con condizioni, pubblicata in allegato. Nell'invitare la relatrice a una valutazione attenta, auspica una possibile integrazione della proposta che è stata appena presentata con alcuni dei rilievi formulati nella propria proposta di parere alternativo, di cui dà diffusamente conto.

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) si riserva di valutare attentamente lo schema di parere presentato dalla senatrice Malpezzi e di integrare, se del caso, la propria proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) anticipa la possibile articolazione dei lavori dell'Assemblea, con particolare riferimento ad alcuni argomenti e provvedimenti di competenza della Commissione,

alla luce delle determinazioni assunte nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) esprime il proprio disappunto per la possibile prossima calendarizzazione in Assemblea di alcuni disegni di legge il cui esame da parte della Commissione 7a non è ancora terminato o addirittura è stato appena avviato; dopo aver prefigurato il possibile abbandono dei lavori da parte dei senatori del Gruppo PD, invita il Presidente a difendere le prerogative della Commissione.

Risponde il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), il quale segnala come, per alcune delle iniziative in questione, vi sia un indiscutibile interesse a un'approvazione rapida, in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) auspica che tra le iniziative che saranno a breve approvate dalla Commissione vi sia anche il disegno di legge n. 1146, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Sui tempi di esami del disegno di legge n. 1374 interviene brevemente la senatrice [RUSSO](#) (M5S), relatrice per quel provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta sarà sospesa per poter svolgere la seduta delle Commissioni riunite 7a e 12a e che riprenderà al termine di quella.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

***(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020***  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è svolto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo. Nel corso di tali audizioni sono state depositate documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriori documentazioni che saranno eventualmente depositate nelle successive audizioni.

Segnala che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo è stato prorogato alle ore 18 di oggi.

Avverte infine che l'organizzazione dei lavori della Commissione, in merito all'esame del decreto-legge n. 59, potrà subire variazioni con eventuale convocazione di nuove sedute, anche in relazione all'andamento dei lavori delle Commissioni competenti in sede consultiva e alle determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno, della Commissione per le sedute già convocate per la settimana corrente è integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo, dell'atto n. 97, concernente lo schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, nonché con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1372 concernente le deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1383**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che le misure in esame sono volte, in via principale, a salvaguardare i risparmi per il 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e alle misure in materia pensionistica concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva; preso atto che per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposto l'accantonamento di 550.000 euro inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, e che per lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali l'accantonamento è pari a 800.000 euro, inerenti la medesima missione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in relazione alle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo volte alla sostituzione delle espressioni «disabilità certificata» e «disabilità» nel decreto legislativo n. 66 del 2017, si valuti la necessità di un utilizzo omogeneo della terminologia, sia nelle parti novellate sia in quelle non oggetto di modifica, in modo che risulti adottata uniformità d'espressione;

2) per quanto concerne la terminologia, il Governo provveda alla definizione della nozione di «inclusione scolastica», non prevista all'articolo 1, comma 1, al fine di rispondere nel modo più adeguato ai differenti bisogni educativi e di apprendimento, mediante adeguate strategie e metodologie didattiche orientate allo sviluppo delle capacità, di ogni alunno o studente. L'inclusione scolastica, ch'è concetto differente da quello di «integrazione scolastica», deve essere, pertanto, la tessitura fondamentale del sistema nazionale di istruzione, grazie alla quale, in coerenza con l'articolo 3 della Costituzione, equità e qualità della formazione si coniugano nelle prassi educative quotidiane. Nella nozione di inclusione scolastica devono essere incluse le tutele già normativamente previste per gli alunni certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, ai quali sono esclusivamente diretti i benefici individuati dal decreto legislativo n. 66 del 2017, sostanzianti nella redazione del Piano educativo individualizzato, nonché quelle individuate per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), certificati secondo le previsioni della legge n. 170 del 2010, con particolare riguardo alla definizione del «Piano didattico personalizzato» e alla conseguente individuazione di misure dispensative e strumenti compensativi, così costituendo percorsi di cura educativa diversi rispetto a quelli previsti per gli alunni e gli studenti con disabilità. Infine nella nozione di inclusione scolastica devono essere incluse anche le misure previste per gli alunni con altri bisogni educativi speciali (BES), come definiti dalla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, non compresi nelle fattispecie sopra illustrate. L'inserimento di una definizione più ampia, tuttavia, non deve incidere sull'ambito di applicazione definito all'articolo 2 del decreto legislativo n. 66 del 2017, che concerne esclusivamente gli alunni e gli studenti certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;

3) in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera c) dello schema di decreto legislativo, si valutino:

a) al numero 1), l'inserimento del richiamo anche all'articolo 9 del decreto legislativo 281 del 1997, che stabilisce le funzioni della Conferenza unificata. Lo stesso richiamo, peraltro, va effettuato all'articolo 4, comma 1, lettera f), n. 1, dello schema di decreto legislativo;

b) un ampliamento dell'oggetto dell'intesa in sede di Conferenza unificata, ferma restando l'esigenza di individuare prioritariamente i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale. Risulta quanto mai opportuno, al fine di non determinare sovrapposizioni o disallineamenti nel servizio di assistenza previsto per gli alunni e gli studenti con accertata condizione di disabilità, anche alla luce dei compiti assegnati nella medesima norma ai collaboratori scolastici, definire al contempo i profili professionali del personale destinato allo svolgimento delle competenze attribuite agli enti territoriali nel campo dell'inclusione scolastica;

4) modificare, in coerenza con quanto espresso nel punto precedente, la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) dello schema di decreto legislativo, precisando che gli Enti territoriali provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per l'inclusione scolastica mediante l'impiego del personale destinato allo svolgimento delle competenze loro assegnate;

5) all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 3) dello schema di decreto legislativo sostituire le parole «spazi fisici» con le seguenti parole: «degli spazi fisici»;

6) per quanto concerne i servizi essenziali erogati dagli Enti territoriali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2017 si ritiene imprescindibile assicurare, ai fini dell'effettiva garanzia

dell'erogazione dei medesimi servizi in tempi congrui, che il riparto dei contributi statali avvenga entro e non oltre l'avvio dell'anno scolastico di riferimento, attraverso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, preferibilmente entro la prima decade del mese di settembre;

7) occorre valutare se lo "sdoppiamento" degli accertamenti della condizione di disabilità in età evolutiva, con l'inserimento accanto a quello di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 di quello previsto dal novellato articolo 12, comma 5, della medesima legge, relativo all'inclusione scolastica, non possa causare conseguenze potenzialmente "negative" per uno studente con disabilità certificata. In tale ottica è necessario assicurare, in sede di redazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2017, che i criteri di redazione relativi all'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica garantiscano nel modo più ampio possibile ogni forma di tutela degli alunni con disabilità, prevedendo altresì una semplificazione degli adempimenti di natura burocratica, in primo luogo per le famiglie;

8) in relazione al Piano educativo individualizzato (PEI), si elimini il riferimento alla classe di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), n. 4, dello schema di decreto legislativo in quanto, in tale sede, la proposta relativa al numero delle ore di sostegno deve essere riferita al singolo alunno con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

9) si valuti l'abrogazione all'articolo 6, comma 1, lettera *b*) capoverso "2-bis" dello schema di decreto legislativo del comma 2-*bis*, in quanto la disposizione appare ultronea rispetto alla generica clausola di invarianza finanziaria inserita all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2017, non oggetto dell'intervento correttivo. Peraltro, è opportuno chiarire come l'inserimento di tale disposizione all'interno dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017 non potrebbe comunque ostare all'assegnazione di posti in deroga per fronteggiare situazioni di fatto;

10) per ciò che concerne il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), premesso il riconoscimento dell'opportunità di una riforma effettiva delle funzioni, valuti il Governo l'opportunità di chiarire il rapporto intercorrente con il dirigente scolastico. Si prevede, infatti, che il GIT confermi o si esprima in modo difforme circa la richiesta relativa al fabbisogno delle misure di sostegno (art. 8, comma 1, lettera *a*), capoverso "4", quarto periodo) inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale (USR), e che il dirigente scolastico senta informalmente il GIT prima dell'invio (art. 9, comma 1, capoverso "art. 10", comma 1). Tuttavia non appaiono chiare le conseguenze che dovessero derivare da un parere negativo del GIT, nel caso di contrasto tra i due organi;

11) in relazione al Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione sociale, si valuti l'eliminazione, tra i componenti, del rappresentante designato dall'Ente territoriale;

12) all'articolo 9, comma 1, capoverso "art. 10", comma 1, dello schema di decreto legislativo, dopo le parole «il dirigente scolastico,» inserire le seguenti: «sulla base dei singoli Piani educativi individuali (PEI),»;

13) per quanto riguarda i corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria, si valuti l'eliminazione del riferimento alla modifica dei piani di studio dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o, in subordine, si chiarisca che l'integrazione dei 60 CFU di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2017, possa avvenire, oltre che in via eventuale, utilizzandone quota parte, nell'ottica di non alterare l'equilibrio dell'impianto didattico attuale;

14) in relazione alle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13 dello schema di decreto legislativo, occorre chiarire la natura del Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento, e in particolare se si tratti di un organo istituito a livello centrale del dicastero o ad altri livelli;

15) è opportuno introdurre, infine, termini temporali definiti entro cui prevedere l'adozione degli atti di competenza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nello schema di decreto legislativo: articolo 7, comma 2-ter; articolo 8, comma 1, lettera "a", capoverso "7"; articolo 10, comma 1, lettera "b"; articolo 13; articolo 14, comma 1, capoverso "2-bis"), dal momento che non sono espressamente manifesti.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI**  
**Simona Flavia MALPEZZI, Vanna IORI, RAMPI E VERDUCCI**  
**SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86**

Premesso che:

le leggi del nostro Paese sul tema dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità sono tra le più evolute e moderne dell'Unione europea;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", ha cercato di dare una risposta concreta al tema dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, garantendo una scuola sempre più accogliente e inclusiva per gli alunni disabili, nel rispetto delle loro esigenze;

il suddetto decreto legislativo è volto a garantire una scuola sempre più accogliente per gli alunni con disabilità, rafforzando il ruolo delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione e coinvolgendo tutte le componenti del personale scolastico. Affinché gli insegnanti fossero sempre più preparati è stata rivista infatti la formazione iniziale dei docenti di sostegno dell'infanzia e della primaria, attraverso l'istituzione di un Corso di specializzazione *ad hoc*. I docenti, anche nella scuola secondaria, hanno, nel loro percorso di formazione iniziale, materie che riguardano le metodologie per l'inclusione ed è prevista una specifica formazione anche per il personale della scuola, Ata compresi;

si tratta di un provvedimento che ha messo finalmente al centro gli alunni con disabilità prevedendo il Progetto educativo individualizzato (PEI);

siamo consapevoli del fatto che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, per quanto rappresenti un punto di svolta nella normativa finalizzata alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, sia suscettibile di alcune modifiche migliorative, la cui proposta è emersa nel corso di questi ultimi di anni che hanno visto l'attuazione delle norme in questione;

nonostante un quadro legislativo così evoluto e chiaro, il sostegno ai bambini e ai ragazzi con disabilità presenta alcuni problemi; uno di questi riguarda l'assegnazione di posti di sostegno affidati a personale "non specializzato", che non possiede alcuna formazione specifica per i fruitori finali del servizio e che contemporaneamente svilisce il ruolo e le finalità sociali e formative dei docenti di sostegno;

premessi inoltre che:



l'articolo 1, comma 1138, della legge di bilancio per il 2019 ha differito (dal 1° gennaio 2019) al 1° settembre 2019 l'entrata in vigore di alcune disposizioni previste dal citato decreto legislativo, relative alla costituzione presso ogni ambito territoriale dei Gruppi territoriali di inclusione, alla sostituzione della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale con il Profilo di funzionamento, alla redazione del Progetto individuale ed alla richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico;

non si può dimenticare che nella legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione "Istruzione scolastica", programma "Istruzione del primo ciclo", la spesa per gli "Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)" è pari a 3.489 milioni di euro per l'anno 2019, a 3.078 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 2.457 milioni di euro per l'anno 2021;

queste cifre evidenziano in modo netto la riduzione della spesa per i docenti di sostegno rispetto alla precedente legge di bilancio (legge n. 205 del 2017), spesa pari, quanto al programma "Istruzione del primo ciclo", a 3.654 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.562 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3.308 milioni di euro per l'anno 2020;

rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2018, c'è stata una riduzione di ben 73 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 milioni di euro per l'anno 2020;

tale grave riduzione ha penalizzato gli oltre 245.500 alunni disabili, che incorrono quotidianamente in grandi difficoltà a causa della mancanza di personale specializzato a loro destinato, poiché, di fatto, si è tradotto nella impossibilità di assumere oltre 40.000 insegnanti specializzati, nonostante le diverse affermazioni del Ministro;

premesse inoltre che:

il presente provvedimento, che si pone l'ambizioso obiettivo di ridisegnare il sistema dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità non offre risposte pienamente adeguate alle domande provenienti dal mondo della scuola e delle associazioni, rappresentando, di fatto, un'occasione persa al fine di attuare una società "culturalmente inclusiva";

a riprova di una visione miope e fintamente propositiva, basti pensare che tutti gli interventi previsti dovrebbero essere "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili", in palese dispregio di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016 per la quale "È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione";

il provvedimento presenta numerose criticità:

con riferimento alle modalità di individuazione degli interventi di competenza degli enti locali si segnala che questi, seppur indicati nel PEI, vengono poi individuati unilateralmente (e non più quindi collegialmente con tutte le amministrazioni interessate al coordinamento dei vari interventi) in un momento diverso ed ulteriore rispetto a quello del PEI;

il percorso di individuazione dell'organico di sostegno didattico che ciascuna scuola chiede all'USR non può essere slegato proprio dalle proposte di ore di sostegno didattico che i gruppi di lavoro delle classi frequentate dai singoli alunni pongono in essere nei PEI;

con riferimento all'articolo 4, contenente modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante le Commissioni mediche, si rileva come con le modifiche proposte si chiede alle famiglie di effettuare tutta la procedura e di pervenire, in una fase successiva, alla richiesta di "accertamento dell'*handicap*" tramite l'INPS, introducendo un *iter* molto difficoltoso per le famiglie;

con riferimento all'articolo 8, contenente modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante i Gruppi per l'inclusione scolastica, si rileva come il GIT rischi di essere, di fatto, un gruppo inutile, incaricato di intervenire in tanti settori fra loro differenti, con il rischio di determinare solo un aggravio burocratico, nonché costoso. Il GIT svolge fin troppo attività (perfino la collaborazione con il GLI al fine di realizzare il Piano di inclusione) a discapito dello snellimento delle procedure, dando luogo a inutili incombenze e all'eccesso di burocratizzazione;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

con riferimento all'articolo 1, contenente modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante i principi e le finalità, inserire il seguente comma aggiuntivo: "L'inclusione scolastica si attua mediante la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), concordato ed elaborato congiuntamente dai componenti del GLO, di cui all'articolo 9 del presente decreto." Il PEI, quale strumento di programmazione educativo didattico, costituisce il punto di riferimento della progettualità inclusiva. Appare utile, dal punto di vista pedagogico, richiamare il valore di questo importante documento;

si chiede di chiarire la differenza tra assistenza di base e assistenza specialistica, per non correre il rischio che alcuni interventi non ricadano né nell'una competenza né nell'altra, rendendo di fatto inesigibili i diritti dell'alunno con disabilità;

con riferimento all'articolo 3, contenente modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante prestazioni e competenze, la formulazione "lo svolgimento dei compiti di assistenza" (comma 1, lettera b) appare assolutamente generica, laddove, invece, è necessario definire il perimetro dell'assistenza demandata ai collaboratori scolastici. Lasciando l'attuale formulazione infatti c'è il rischio di rimettere alle due diverse contrattazioni collettive di riferimento la volontà di coprire o meno certe aree di intervento, determinando anche tipologie di assistenza non coperte da nessuno dei due ambiti, con chiara incertezza ed inesigibilità del diritto da parte dell'alunno. Inoltre, al comma 4, è irrinunciabile richiamare l'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, in cui sono specificati i compiti delle figure addette all'assistenza, proprio per rafforzare il principio e puntualizzare quanto stabilito dal comma 4;

con riferimento all'articolo 4, contenente modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante le Commissioni mediche:

a) la composizione delle Commissioni mediche andrebbe rivista, in considerazione della peculiarità del delicato documento che le stesse devono predisporre: a tal fine le Commissioni dovrebbero essere costituite da persone che "conoscono" l'alunno per poterne delinearne in modo adeguato il "profilo di funzionamento".

c) così come descritto, il profilo di funzionamento non prevede che la componente scolastica partecipi "a pieno titolo" alla sua stesura, che non è più collegiale. Ciò comporta uno sbilanciamento a favore della componente medica, mentre la componente scolastica, pur essendo destinataria del profilo, non ne condivide le fasi preparatorie. Se l'intenzione del legislatore è quella di elaborare un documento che

riprende le indicazioni dell'OMS in tema di "funzionamento", non è questo il modo per assolvere a tale compito. Il risultato sarà una sorta di ibrido, certamente non una "descrizione del funzionamento" come il classificatore ICF suggerisce. In un approccio bio-psico-sociale occorre prevedere che, oltre le figure sanitarie, vi sia sempre anche un assistente sociale (e non in via alternativa), pena, come già detto, un'unità di valutazione multidisciplinare molto sbilanciata sul versante sanitario;

d) non si tiene conto del fatto che il profilo di funzionamento, come indicato dal classificatore ICF, contiene la descrizione del "funzionamento" della persona, grazie al contributo di tutti coloro che "conoscono la persona e il suo contesto". Pertanto, non ci si può non chiedere come persone che "non conoscono" l'alunno possano intervenire per definirne il "profilo", con il rischio di una lettura distorta. Quindi, alla lettera c), si chiede di sostituire le parole "con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico" con le seguenti: "e, se già iscritto presso un'Istituzione Scolastica, con la partecipazione, degli insegnanti della classe alla quale è iscritto il bambino o la bambina, l'alunno o l'alunna, la studentessa o lo studente con disabilità";

e) irrealistica è poi la previsione di poter provvedere agli adempimenti previsti dal presente articolo "con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente", senza che si tenga in alcun conto il fatto che il personale sanitario deve essere formato rispetto all'utilizzo congiunto del Classificatore ICF con ICD-11, così come dovrà essere formato il personale scolastico;

con riferimento all'articolo 5, contenente modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante il Progetto individuale, si evidenzia come vincolare l'elaborazione del PEI ad un'"approvazione" dovrebbe comportare anche la definizione della misura con cui si procede con tale approvazione con il rischio, in ogni caso, di conseguenze sul piano culturale e decisionale, nonché di responsabilità riconosciuta ai genitori. Se il PEI è infatti soggetto all'approvazione, considerati i numeri dei partecipanti alla sua stesura, la richiesta di approvazione con conseguente "conteggio" dei favorevoli e dei contrari potrebbe annullare ogni confronto e ogni approfondimento, anche con scelte difformi dalla volontà della famiglia. Pertanto, la previsione di "approvare" il PEI appare contraddittoria con i principi di collaborazione, di condivisione, di partecipazione e di corresponsabilità che sono alla base e a fondamento di questo documento. Si chiede, pertanto, di sostituire le parole "e approvato" con la seguente "congiuntamente";

c) alla lettera d), la previsione di "interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici" comporta il rischio che vengano proposte attività rivolte ai soli alunni con disabilità e che possano essere letti come "straordinari" e non come ordinaria attività che ogni docente è chiamato ad effettuare; a ciò si aggiunga anche il rischio di interpretare questo passaggio in modo da prevedere, a priori e senza una progettazione mirata, interventi non solo individualizzati, ma rivolti a "più alunni con disabilità", ricreando quelle "classi differenziali" che la legge n. 517 del 1977 ha abrogato. Questa evenienza non deve apparire paia remota: è molto più presente nelle scuole di quanto si possa credere. Le stesse Linee guida del 4 agosto 2009 hanno messo in guardia rispetto a queste prassi che contraddicono completamente ogni principio di inclusione e il diritto allo studio e all'educazione costituzionalmente garantito; esistono nelle prassi "progetti specifici" rivolti ai soli alunni con disabilità proposti anche ai genitori come "innovativi". Pertanto, la tutela del diritto allo studio degli alunni con disabilità richiede che queste modifiche vengano abrogate;

d) alla lettera g), la previsione della predisposizione di una bozza di PEI a fine giugno potrebbe comportare l'approvazione della stessa versione nel mese di ottobre, ignorando, in tal modo, il cambiamento dell'alunno avvenuto nel periodo estivo. Il PEI dovrebbe essere predisposto entro il mese di ottobre in modo che i docenti sappiano quale percorso "individualizzato" debba essere adottato e che le modalità di verifica e i criteri di valutazione siano a disposizione per lo svolgimento di attività coerenti, corrette, eque, nel rispetto del percorso formativo dell'alunno con disabilità;

con riferimento all'articolo 8, contenente modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante i Gruppi per l'inclusione scolastica:

- a) occorre che siano previste le scuole-polo, al fine di tenere conto delle attività già in essere svolte dalle stesse, mentre i centri territoriali di supporto dovrebbero essere parte integrante delle scuole-polo;
- b) occorre chiarire la composizione del Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) che ora non è definita (non sono indicati il numero dei docenti incaricati, per esempio);
- c) riguardo al GIT occorre abrogare la possibilità conferitagli, che appare quantomeno dannosa, di "confermare o meno" la richiesta di risorse che ciascun dirigente scolastico invia all'Ufficio scolastico regionale, atto che si palesa infatti come "sfiducia" evidente nell'operato dei dirigenti scolastici e come controllo "inutile" di quanto già concordato in sede di GLO;
- d) non ci si può non chiedere inoltre a quale titolo il comma 5 preveda che il GIT supporti le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI. Si tratta di una previsione priva di senso, inutile e rischiosa in quanto potrebbe bloccare l'*iter* nella definizione dei singoli PEI, di cui si chiede l'abrogazione;
- e) appare quindi assolutamente illogico e contraddittorio che il GIT assuma una duplice veste (quella di prima di organo amministrativo e quella di organo di supporto), tranne nel caso in cui si vogliano creare addirittura ben tre filtri del GIT prima di assegnare delle risorse di sostegno (parere per il PEI, consultazione con il dirigente per la costruzione della proposta di organico, parere sull'organico richiesto), che comunque poi devono essere determinate all'USR;
- f) occorre modificare l'espressione "in età evolutiva", foriera di interpretazioni errate, prevista dal comma 10 che stabilisce che all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo sia assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione;

con riferimento all'articolo 10, contenente modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante il Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, si auspica l'abrogazione del comma 3 che prevede l'accesso al corso esclusivamente per gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Inoltre, la formazione dovrebbe essere prevista per tutti nella fase "iniziale", in modo da garantire alla scuola personale professionalmente competente, consapevole di lavorare con tutti gli alunni, anche quelli con disabilità, della classe o della sezione cui sono assegnati;

con riferimento al medesimo articolo, si auspica altresì l'abrogazione del comma 1, lettera b), per evitare che la tabella del CdS sia modificata mediante un semplice decreto ministeriale, esautorando CUN e Commissioni parlamentari;

inoltre, occorrerebbe prevedere che i CFU necessari per accedere al Corso di Specializzazione per il sostegno, fossero acquisiti in parte (30 CFU) mediante il riconoscimento di crediti relativi alle competenze in didattica inclusiva, già acquisiti con il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, in parte (30 CFU) mediante modalità integrative supplementari (modalità *Supplement*), riducendo in questo modo della metà il carico dei CFU da possedere per poter accedere al corso di specializzazione;

occorrerebbe altresì chiarire che il riconoscimento dei crediti (30 CFU) già acquisiti con il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria debba riguardare i crediti relativi a corsi scelti *ad hoc*, al tirocinio, ai laboratori e alla relazione per la prova finale dell'attuale ordinamento, se il loro contenuto è volto specificatamente all'inclusione e alla disabilità, tale riconoscimento spettando al Consiglio di Coordinamento didattico;

con riferimento all'articolo 11, contenente modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante la continuità del progetto educativo e didattico, si auspica l'abrogazione del comma 3, poiché ancorare la continuità didattica al solo docente per il sostegno equivale a: a) consolidare l'idea che il docente dell'alunno con disabilità sia unicamente l'insegnante incaricato su posto di sostegno, negando implicitamente la sua appartenenza al gruppo-classe; b) legittimare, con un atto normativo, la "delega del processo inclusivo" al solo docente incaricato su posto di sostegno; c) deresponsabilizzare i docenti incaricati su posto comune o disciplinare del loro ruolo e dei loro compiti connessi, anche contrattualmente, nei confronti degli alunni con disabilità, oltre che degli altri alunni della classe; d) rafforzare, culturalmente, l'idea che gli insegnanti disciplinari si occupano solo degli alunni "normodotati";

con riferimento al medesimo articolo 11, occorre evitare che la continuità didattica, pensata per tutti i gradi di scuola, possa poi esplicarsi, con il riferimento allo specifico articolo 12 e quindi alla specializzazione per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e in quella primaria, solo a questi ordini di scuole;

rispetto poi alle previsioni del comma 3 del medesimo articolo 11 che riguardano la continuità con insegnante di sostegno precario, occorre garantire anche la continuità didattica pure con docenti non precari, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 2), della legge n. 107 del 2015;

con riferimento all'articolo 12, contenente le modifiche dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, si evidenzia la carenza della rappresentanza di associazioni di insegnanti impegnati e operanti nelle scuole;

con riferimento all'articolo 13, contenente modifiche all'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante misure di accompagnamento, si prevede la composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento, inutile e, di fatto, un doppione, poiché delle misure di accompagnamento, per la formazione in servizio e per il supporto alle singole Istituzioni scolastiche, possono farsi carico le scuole-polo, già deputate per tale compito. Se ne chiede pertanto l'abrogazione;

con riferimento all'articolo 14, contenente modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante l'istruzione domiciliare, si evidenzia come il servizio di istruzione domiciliare richiede la presenza di "un docente" presso la sede abitativa dell'alunno interessato, presenza subordinata alla disponibilità da parte del docente e/o dei docenti coinvolti i quali, contrattualmente, effettuano la prestazione lavorativa presso le sedi delle Istituzioni scolastiche.

con riferimento all'articolo 15, contenente modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante decorrenze e norme transitorie, la decorrenza dal 1° gennaio 2019 per la sostituzione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale con il profilo di funzionamento è del tutto irrealistica. Non si può certo ipotizzare che le nuove commissioni di accertamento delle condizioni di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici possano essere istituite nei prossimi 50 giorni e che abbiano già anche delle linee guida da seguire (che sono ancora allo studio del

Ministero della salute e devono seguire, prima della loro concreta approvazione, un lungo *iter*). Tra l'altro, il mantenere il termine del 1° settembre 2019, potrebbe anche ingenerare qualche dubbio interpretativo circa quale PEI e processo inclusivo applicare per quegli alunni che da metà settembre 2019 dovessero iniziare un nuovo grado di scuola. Pertanto va previsto un altro termine verosimile.

## 1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 90 (ant.) dell'11/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)  
GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019  
90ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PITTONI](#)

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Trentacoste aggiunge la propria firma all'ordine del giorno n. G/1374/1/7 e agli emendamenti 3.10, 4.0.3 e 5.0.1. Comunica inoltre che il senatore Lanzi aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1 e che la senatrice Montevecchi ha presentato la riformulazione di due emendamenti, 1.18 (testo 2) e 1.28 (testo 2) pubblicati in allegato. Ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti. Avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso il parere sia sul testo del decreto-legge che sugli emendamenti ad esso riferiti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) segnala che il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea prevede la discussione in Aula del disegno di legge n. 1264, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica, nella settimana dal 23 al 26 luglio, e quello del disegno di legge n. 1372, recante deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo, nella settimana dal 30 luglio al 2 agosto.

Propone quindi di chiedere alla Presidenza del Senato di consentire alla Commissione di poter discutere tali disegni di legge in deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che ha convenuto sulla possibilità di consentire alle Commissioni di riunirsi, nelle settimane dedicate ai lavori dell'Assemblea, esclusivamente in orari antecedenti l'inizio della prima seduta e successivi al termine dell'ultima seduta di Aula della settimana.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) sollecita analoga richiesta di deroga per la discussione del disegno di legge n. 1146, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente, come integrata da quella della senatrice Granato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) sollecita lo svolgimento di una audizione del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle fondazioni lirico sinfoniche, avvocato Sole, e del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, dottor Cutaia, in materia di fondazioni lirico sinfoniche.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di sospendere la seduta, per riprenderla al termine di quella dell'Assemblea, indicativamente alle ore 16, per proseguire la discussione in sede redigente del disegno di legge 1264.

Dopo un dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono i senatori [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az), [VERDUCCI](#) (PD), Loredana [RUSSO](#) (M5S) e [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), il [PRESIDENTE](#) prende atto che non vi sono le condizioni per proseguire i lavori della Commissione nel pomeriggio.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [1374](#)

### Art. 1

#### **1.18 (testo 2)**

[Montevecchi](#), [Vanin](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a. al comma 1, capoverso "3-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: « Al raggiungimento del predetto limite il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di cui al precedente periodo. »;



- b. dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».

**1.28 (testo 2)**

[Montevecchi](#), [Vanin](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a. al comma 1, sostituire il capoverso "3-ter " con il seguente:

«3-ter. In caso di violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, il contratto medesimo si trasforma in contratto a tempo indeterminato o, in alternativa, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di accertare le responsabilità legate alle violazioni di cui al primo periodo e di rivalersi nei confronti dei dirigenti responsabili »;

- b. dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma i del presente articolo, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva speciale » della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.  
».

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1146  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

**Titolo breve:** *accesso aperto all'informazione scientifica*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 39 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

**Sottocomm. pareri**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 18 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

**Sottocomm. pareri**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 173 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 26 \(pom.\)](#)

18 giugno 2019

**Sottocomm. pareri**

[N. 27 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

**Sottocomm. pareri**

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 101 \(pom.\)](#)

12 giugno 2019

[N. 107 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 109 \(ant.\)](#)

4 luglio 2019

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 39 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019  
39ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

**(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti.

Il senatore [FARAONE](#) (PD) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1139) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007**  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1140) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1142) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1226) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016* , approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1100) *PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico***

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con condizioni e osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo a condizione che:

- all'articolo 1, comma 1, sia specificato a quale soggetto spetti la definizione del piano triennale di interventi 2019-2021 e con quale atto questo debba essere adottato e sia inoltre previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del piano.

Formula, inoltre, la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 2, si invita a valutare l'opportunità di allineare i termini, oggetto di differimento, per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e per gli asili nido, che nel decreto-legge n. 244 del 2016 sono identici. Si invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare la congruità del differimento del termine per gli asili nido al 31 dicembre 2019, considerato che il disegno di legge è oggi all'esame del Senato in prima lettura.



Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.1, 1.2 e 1.3: parere non ostativo a condizione che sia specificato a quale soggetto spetti la definizione del piano triennale di interventi 2019-2021 e con quale atto questo debba essere adottato e sia inoltre previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del piano; quanto agli emendamenti 1.1 e 1.2, si richiama inoltre l'osservazione riferita al testo;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1251) Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all' 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 18 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/06/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019  
**18ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[CRUCIOLI](#)

*Orario: dalle ore 19,45 alle ore 19,50*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 7ª Commissione:*

**(1146) Deputati GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica , approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.**

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 173 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019**  
**173ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1138)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel cogliere l'occasione per manifestare la più viva soddisfazione per la decisione di tenere le Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina, esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la

Commissione approva.

**(1170) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014**  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, in merito all'articolo 4, lettera n), dell'Accordo, che prevede obblighi reciproci di identificazione e riammissione dei cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, rinviando le modalità operative ad un eventuale Protocollo applicativo, che occorre chiedere conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri connessi al citato Protocollo. Con riguardo all'articolo 4, lettera p), dell'Accordo, sulla formazione e addestramento delle forze di polizia, posto che la relazione tecnica stima in poco più di tremila euro annui il costo della copertura assicurativa sanitaria, specificando che l'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulla modalità di individuazione delle compagnie assicurative e sulla congruità dei costi sostenuti.

In merito all'articolo 6, comma 2, dell'Accordo, con riferimento alle richieste di assistenza e alla possibilità che lo Stato possa rifiutarle in caso di costo eccessivo, chiede chiarimenti circa il fatto che l'eccessiva onerosità possa essere accertata preventivamente e circa l'effettiva fattibilità del rifiuto in caso di costo eccessivo.

Il vice ministro GARAVAGLIA fornisce rassicurazioni sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) annuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

**(1307) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) coglie l'occasione, innanzitutto, per rivolgere un indirizzo di saluto alla senatrice Lunesu, subentrata al senatore Solinas, eletto Presidente della Regione Sardegna. Illustra, quindi, il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che alla luce degli approfondimenti svolti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, si associa alla senatrice Rivolta nel dare il benvenuto alla senatrice Lunesu come componente della Commissione bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l'avviso della relatrice.

In assenza di richieste di intervento, la RELATRICE propone di esprimere un parere non ostativo, che, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, è posto ai voti e approvato.

**(1308) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla**

**Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di chiedere conferma della congruità dello stanziamento per la copertura degli oneri connessi alle audizioni mediante videoconferenza, di cui all'articolo 9 del Secondo Protocollo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la congruità delle risorse poste a copertura degli oneri correlati al provvedimento.

La RELATRICE, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, messo in votazione, è approvato.

**(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sulle proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la relatrice sull'assenza di osservazioni in merito al testo, mentre, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.6, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, nonché sulla proposta 1.8, per oneri non quantificati e non coperti, non avendo, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta 1.6, recante l'istituzione di un tavolo tecnico per l'*Open Access*, risulta corredata di una clausola d'invarianza finanziaria, mentre l'emendamento 1.8 inserisce, tra le attività oggetto del decreto ministeriale previsto dal provvedimento, la promozione della diffusione dell'informazione scientifica e culturale, con iniziative in ambito nazionale europeo e internazionale.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che l'attività contemplata nella proposta, pur certamente meritoria, appare caratterizzata da una portata talmente generica ed ampia da presentare evidenti criticità finanziarie.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), alla luce degli elementi emersi dalla discussione, prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.6 e, invece, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8.

Il senatore [MANCA](#) (PD) dichiara di dissentire dal prospettato parere contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.8, ritenendo non esservi i presupposti.

La RELATRICE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.6 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

I senatori [MISIANI](#) (PD) e [ERRANI](#) (Misto-LeU), a nome dei rispettivi Gruppi, esprimono il voto di astensione sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

**(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del provvedimento, con particolare riguardo ai seguenti profili di cui si dà analiticamente conto. Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che prevede la proroga della disciplina del cosiddetto "super ammortamento per beni strumentali", andrebbero forniti elementi a conferma della corretta stima degli effetti di gettito derivanti dalla misura. Con riguardo all'articolo 2, recante revisione dell'IRES agevolata, chiede chiarimenti sulla correttezza della quantificazione del minor gettito, anche in relazione all'eventuale effetto incentivo. In relazione all'articolo 3-sexies, in materia di revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023, ritengono andrebbe confermato che le maggiori entrate utilizzate a copertura sono quelle discendenti dalla minore deducibilità dalla base imponibile IRES e IRAP derivanti dalla riduzione delle tariffe INAIL. Inoltre, andrebbe chiarito l'effetto sui saldi della disposta riduzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019). Con riferimento all'articolo 4, recante modifiche alla disciplina del *Patent box*, fa presente che andrebbero acquisiti elementi a conferma della sostanziale neutralità finanziaria delle rispettive disposizioni.

Sull'articolo 5, che rafforza le agevolazioni per il regime degli impatriati, fa sapere che sarebbero utili chiarimenti sulla quantificazione degli oneri, con particolare riguardo agli incentivi fiscali per docenti e ricercatori residenti all'estero. In relazione all'articolo 5-ter, che prevede misure di esenzione fiscale a sostegno di progetti di innovazione sociale, comunica che andrebbero fornite informazioni ulteriori sulla correttezza della stima degli effetti negativi sul gettito. In merito all'articolo 7, recante incentivi fiscali per la valorizzazione edilizia, segnala che occorre avere rassicurazioni sulla quantificazione del minor gettito derivante dalla disposizione, anche in relazione ad un eventuale effetto-incentivo.

Sull'articolo 7-bis, che esenta dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dal 1° gennaio 2022, chiede conferma della correttezza della stima della perdita di gettito. Con riferimento all'articolo 10-bis, che interviene sulla disciplina degli incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli non inquinanti, fa presente che andrebbero forniti elementi a suffragio della congruità dello stanziamento, già disposto nella legge di bilancio 2019 come tetto di spesa, a fronte dell'ampliamento dei veicoli elettrici o ibridi ammessi all'incentivo. In relazione all'articolo 11, che riconosce un *bonus* fiscale per le operazioni di aggregazione di imprese, segnala che occorre avere chiarimenti sui criteri seguiti per la stima della diminuzione di gettito derivante dalla disposizione, tenendo anche conto di un eventuale effetto incentivo. Per tutti gli articoli che utilizzano in copertura l'utilizzo delle maggiori entrate



derivanti dal presente decreto (*3-bis*, *3-quinquies*, *4-quater*, *4-quinquies*, *7-bis*, *26-bis*, *26-quater*, *30-ter* e *36-bis*), chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento siano rappresentate da quota parte di quelle rivenienti dagli articoli *12-novies* sull'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e *13-bis* che reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici. In relazione all'articolo 13, che prevede misure di contrasto all'evasione fiscale nella vendita di beni tramite piattaforme digitali, fa presente che andrebbero fornite informazioni ulteriori sull'incremento di gettito correlato alla disposizione, con particolare riguardo alla differenza tra la norma originaria e la proposta in esame, che appare caratterizzata da minore capacità di recupero di gettito. Segnala inoltre che occorre avere chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo *16-ter*, che equipara, ai fini delle agevolazioni fiscali, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti. Con riguardo all'articolo *16-quinquies*, comma 2, recante misure per il riequilibrio finanziario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), chiede chiarimenti circa la mancata copertura almeno a partire dal 2022, anziché dal 2023 come prevede la norma. Sull'articolo *26-quater* recante misure di sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico, rileva che andrebbero forniti elementi per valutare la congruità delle risorse rispetto ai soggetti potenzialmente coinvolti. Sull'articolo *30-quater*, recante interventi in favore di imprese private nel settore radiofonico, relativamente all'utilizzo a fini di copertura di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, osserva che andrebbe assicurato che l'utilizzo delle risorse del Fondo in parola non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso. Sull'articolo 34 andrebbe assicurata la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, alla luce della finalità di rendere maggiormente attrattiva la normativa sulle zone economiche speciali, che erano state finanziate senza prevedere un tetto di spesa. Sull'articolo 36, comma 2, fa presente che andrebbe valutata la compatibilità delle risorse complessive già stanziata rispetto ai nuovi oneri per 12,5 milioni per attività di supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande di indennizzo e rispetto all'ampliamento delle voci da includere nell'indennizzo dei risparmiatori. Con riguardo all'articolo *36-bis*, che introduce un regime fiscale agevolato per i fondi di investimento europei a lungo termine, rileva che andrebbero forniti elementi idonei a suffragare la quantificazione del minor gettito riveniente dalla disposizione. In merito all'articolo 37, sull'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia, comunica che andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sull'articolo 38, rileva che andrebbe esplicitata l'entità degli effetti finanziari derivanti dall'attribuzione a Roma capitale delle ulteriori eventuali posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 e non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva. Relativamente all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario, rileva che dovrebbe essere confermata la piena compensazione per ogni annualità degli oneri discendenti. Sull'articolo *38-quater*, circa il recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane regionali, fa presente che sarebbero utili chiarimenti sugli effetti derivanti dai primi due commi e sull'eventualità che le deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità pubblica possano determinare effetti di accelerazione della spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Relativamente al contributo a carico della Regione siciliana di 100 milioni di euro per l'anno 2019 di cui al comma 3, segnala che andrebbe confermata la sostenibilità dell'onere da parte della regione a valere sul proprio bilancio. Sull'articolo *44-bis*, in materia di incentivi fiscali per promuovere la crescita dell'Italia meridionale, rileva che occorrono chiarimenti sui criteri seguiti per la quantificazione degli oneri, con particolare riguardo alle attività fiscali differite (DTA) suscettibili di trasformarsi in crediti d'imposta. Inoltre, la copertura di cui al comma 9 sembra idonea a compensare i soli effetti di cassa, per cui andrebbero acquisiti chiarimenti sulla congruità della copertura anche in termini di competenza. Sull'articolo 50 recante le disposizioni finanziarie, fa presente che andrebbe acquisita conferma che i fondi utilizzati in copertura presentino le occorrenti disponibilità, che non risultino pregiudicati gli interventi già previsti a legislazione vigente e che le somme in questione non siano ricomprese nel novero di quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi

dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), per un importo complessivo di 2 miliardi di euro. Per ulteriori osservazioni rinvia, infine, alla Nota n. 77 del 2019 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) chiede chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo 5 del provvedimento, in tema di "rientro dei cervelli", che ha significativamente incrementato le agevolazioni fiscali volte a favorire il ritorno in Italia dei lavoratori, ampliandone inoltre i criteri di accesso. Infatti la disposizione, che originariamente trovava applicazione esclusivamente agli italiani iscritti all'AIRE, sembrerebbe ora, sulla base di una lettura coordinata delle norme, estendersi a tutti i cittadini dell'Unione europea che decidano di spostare la residenza in Italia e dichiarino di volervi rimanere per almeno 2 anni. Una tale conclusione comporterebbe, evidentemente, enormi problemi di copertura finanziaria per una misura che, in origine disegnata per attrarre le professionalità e le competenze più elevate, risulta ormai stravolta e non più rispondente all'interesse pubblico che ne aveva giustificato, anche sotto il profilo fiscale, l'attivazione.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), in relazione all'articolo 14, ritiene necessario avere delucidazioni sul significato dell'espressione "enti associativi assistenziali", recata nella rubrica della disposizione, al fine di verificare la sostenibilità della neutralità finanziaria affermata nella relazione tecnica aggiornata.

Il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza di avere chiarimenti sulla copertura prevista dal comma 9 dell'articolo 44-*bis*, che appare riferita esclusivamente alla cassa e non al criterio della competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposte ai rilievi avanzati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura dell'emendamento 5.2 che prevede l'istituzione di corsi di formazione in materia di reati sessuali e di violenza di genere, con copertura a valere sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia specificare se si ricorra al fondo di parte corrente o a quello di conto capitale. Occorre valutare l'emendamento 5.3, che quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 5 sulla formazione degli operatori di polizia e dispone una copertura sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se si ricorra alla quota di parte corrente o a quella di conto capitale. Peraltro, tale emendamento risulta in contraddizione con il parere reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale si prendeva atto dell'invarianza finanziaria dell'articolo 5.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.6. Occorre valutare la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 6.7, peraltro in contrasto con l'articolo 6, comma 2, che invece recepisce una condizione richiesta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In merito all'emendamento 8.0.1 che disciplina le finalità istituzionali del piano contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, occorre valutarne la

compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 5. Occorre acquisire chiarimenti sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa dell'emendamento 8.0.2 che dispone l'istituzione di aree specifiche di accoglienza nelle unità operative di pronto soccorso destinate alle vittime di determinati reati. Occorre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura (a valere sul Fispe) derivante dalla proposta 18.1, che inserisce - tra le finalità del piano contro la violenza sessuale e di genere - l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali. Con riguardo all'emendamento 19.1 che inserisce tra le finalizzazioni del fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reato anche l'erogazione delle somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime, occorre valutarne la compatibilità con la dotazione del fondo. Occorre infine valutare l'emendamento 21.1, che sostituisce l'articolo sulla clausola di invarianza finanziaria, prevedendo una quantificazione degli oneri del disegno di legge in 10 milioni di euro annui, con copertura sul Fispe. Peraltro, tale emendamento risulta contraddittorio con il parere reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale si prendeva atto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 21. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione**  
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) richiama sinteticamente le osservazioni in precedenza avanzate sui profili finanziari.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una nota tecnica di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra le riformulazioni 6.1 (testo 2), 19.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, analogamente al testo base, la portata finanziaria della proposta 20.0.1 (testo 2), che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull'istituzione del codice doganale dell'Ue. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO rappresenta che sull'emendamento 12.4 non sono ancora pervenute le risposte da parte del Dicastero competente.

Non ha invece osservazioni, per i profili finanziari, sulla proposta 13.20, mentre, per l'emendamento 13.22, rappresenta che gli incentivi ivi previsti potrebbero essere ammissibili solo a condizione che le relative risorse fossero individuate nell'ambito del bilancio a legislazione vigente.

Sulle proposte 14.2 e 14.5, pur non essendovi profili di onerosità per la finanza pubblica, invita a considerare l'impatto indiretto che l'incremento dei tributi può determinare sui settori interessati.

La RELATRICE prospetta, quindi, sugli emendamenti 14.2 e 14.5, un parere di semplice contrarietà, anche in considerazione della competenza della Commissione per i profili di programmazione economica. In merito alla proposta 13.22, ritiene opportuno proporre, in via prudenziale, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, esprime un avviso contrario dal punto di vista finanziario sulla proposta 15.7, mentre non ha osservazioni sugli emendamenti 15.8, 15.13 e 15.33.

Sulla proposta 1.3, richiama il deposito della relazione tecnica verificata positivamente per escludere profili di onerosità.

Chiede, quindi, di valutare l'ulteriore accantonamento dell'esame dei subemendamenti 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35, nonché della proposta 12.5, sui quali è ancora in corso l'istruttoria.

Sull'emendamento 20.0.1, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari, consegnando al contempo alcune note recanti precisazioni di merito sul testo della proposta, che prega il Presidente di trasmettere alla Commissione referente. Concorda, quindi, con il relatore sull'onerosità del subemendamento 20.0.1/1, mentre non ha osservazioni sulla proposta 20.0.1/2.

Sull'emendamento 22.0.1, nonché sulla riformulazione 20.0.1 (testo 2), si riserva invece di dare successivamente l'avviso del Governo, essendo ancora in corso la valutazione.

La RELATRICE, alla luce del dibattito, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e gli emendamenti riformulati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.22, 15.7 e 20.0.1/1. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 14.2 e 14.5. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.3, 6.1 (testo 2), 13.20, 15.8, 15.13, 15.33, 19.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.1/2. L'esame resta sospeso sulle proposte 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35, 12.4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201**

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente **PESCO** (M5S), relatore, richiama brevemente le proprie valutazioni espresse sugli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA ribadisce l'avviso non ostativo, per i profili finanziari, sulle proposte in discussione, nel presupposto che ne sia esclusa l'applicazione agli enti pubblici.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) rinnova le perplessità già espresse sui possibili effetti finanziari negativi delle proposte in discussione sugli enti locali che posseggano quote delle società di gestione degli aeroporti interessati dal provvedimento.

Il vice ministro GARAVAGLIA risponde che, secondo alcuni orientamenti della giurisprudenza, le società partecipate da enti locali sono, a certe condizioni, qualificate come soggetti pubblici.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) osserva che, in realtà, le società partecipate da enti pubblici possono essere anche di diritto privato.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore, prospetta, per fugare le perplessità manifestate, la riproposizione, anche in questo caso, dell'osservazione già inserita nel parere approvato il 10 aprile scorso.

Il rappresentante del GOVERNO, pur non ritenendo la considerazione fatta dal senatore Errani priva di pertinenza, reputa comunque sufficiente l'approfondimento istruttorio già svolto sul provvedimento in titolo.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, propone l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 2.1 (testo 3), nel presupposto che l'articolo 2 venga modificato conformemente al parere reso dalla Commissione sul testo lo scorso 28 marzo e al conseguente emendamento 2.100, al fine di escludere gli enti pubblici dall'ambito applicativo della norma.

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.5 (testo 2) e 3.100.

Infine, come già espresso nel parere reso lo scorso 10 aprile, la Commissione ribadisce come il disegno di legge possa comunque comportare oneri indiretti per gli enti locali titolari di quote di partecipazione nelle società di gestione degli scali aeroportuali intercontinentali."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**  
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra la riformulazione riferita al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, i profili finanziari della proposta 4.1 (testo 2), integralmente sostitutiva dell'articolo, che ne circoscrive la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdettati. Per analoghe ragioni andrebbe valutato, ad integrazione di quanto segnalato in precedenza, l'emendamento 4.1.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di rispondere ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti**  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta in questione, che risulta sostituiva dell'intero provvedimento, prevedendo comunque il carattere regionale dei ruoli del personale docente.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione uno schema di relazione tecnica sull'emendamento 1.100, predisposta dal Ministero competente, in attesa di essere verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se sono pervenuti gli elementi istruttori necessari ad esprimere il parere sul provvedimento, sul quale sottolinea l'attesa da parte delle popolazioni interessate.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che l'istruttoria è in corso di svolgimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità**

**(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio**

**(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**

**(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio**

**(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio**

**(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture**

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se si siano concluse le interlocuzioni in corso dirette a superare le criticità di carattere finanziario.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire, quanto prima, i necessari riscontri alle sollecitazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che non risulta ancora trasmesso il parere della Conferenza unificata, necessario per sciogliere la riserva e consentire la conclusione dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **1.4.2.4. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**



## 1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 26 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019  
**26ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,50*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 7ª Commissione:*

**(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

*alla 12ª Commissione:*

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

## 1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 27 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019  
27ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 9ª Commissione:*

**(1110)** *Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

*alla 1ª Commissione:*

**(1144)** *Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

*alla 7ª Commissione:*

**(1146)** *Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

*alla 12ª Commissione:*

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

## **1.4.2.5. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 101 (pom.) del 12/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019**  
**101ª Seduta**

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati  
**(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata, sono stati presentati i subemendamenti 5.0.1/1, 5.0.1/2, 5.0.1/3, 5.0.1/4, 5.0.1/5 e 5.0.1/6.

Comunica altresì che il Governo ha presentato il nuovo emendamento 11.4, in relazione al quale propone di fissare il termine per eventuali subemendamenti alle ore 12 di domani.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1251) Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già

approvato dalla Camera dei deputati. Esso novella l'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, recante la disciplina della gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, con riguardo ai soggetti che esercitano il servizio di trasporto turistico.

La legge n. 128 del 2017 ha introdotto in Italia disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Tale normativa indica la finalità di salvaguardare e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e i mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché per dettare la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli.

Con riferimento al quadro europeo, la direttiva 2012/34/UE, che ha istituito lo spazio ferroviario unico, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370, avente ad oggetto l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (recepita in Italia dal decreto legislativo n. 112 del 2015, modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2018), non disciplina espressamente le ferrovie turistiche, ma consente agli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione del Capo III della direttiva, concernente le licenze ferroviarie, tra l'altro, le «imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari per passeggeri sulle infrastrutture ferroviarie locali e regionali isolate».

La relatrice, quindi, valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, illustra un conferente schema di parere non ostativo.

Interviene la senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) per proporre di inserire nello schema di parere un invito alla Commissione di merito a valutare l'opportunità di considerare gli aspetti della sicurezza ferroviaria, tenendo conto della direttiva (UE) 2016/798.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) accoglie la proposta e riformula lo schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere come riformulato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, evidenziando, in particolare, gli emendamenti 1.2 e 1.3, che aumentano i tempi, rispettivamente, (da 6) a 12 mesi dalla prima pubblicazione a fini di lucro per le opere delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e (da 12) a 18 mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

In materia, rileva la raccomandazione 2018/790/UE, in cui la Commissione ha specificato che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, "preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)".

Valutata l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice illustra uno schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 13 giugno, alle ore 11, è posticipata alle ore 12.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 19,10.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1251**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Commissione Trasporti della Camera dei deputati in sede legislativa; rilevato che esso novella l'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, recante la disciplina della gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, con riguardo ai soggetti che esercitano il servizio di trasporto turistico; ricordato che la legge n. 128 del 2017 ha introdotto in Italia disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Tale normativa indica la finalità di salvaguardare e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e i mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché per dettare la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli; osservato che, con riferimento al quadro europeo, la direttiva 2012/34/UE, che ha istituito lo spazio ferroviario unico, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 avente ad oggetto l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (recepita in Italia dal decreto legislativo n. 112 del 2015, modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2018), non disciplina espressamente le ferrovie turistiche, ma consente agli Stati membri di escludere dall'ambito di applicazione del Capo III della direttiva, concernente le licenze ferroviarie, tra l'altro, le "imprese che effettuano esclusivamente servizi ferroviari per passeggeri sulle infrastrutture ferroviarie locali e regionali isolate"; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare i pertinenti profili della sicurezza ferroviaria tenendo conto della disciplina dettata dalla direttiva (UE) 2016/798.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1146**

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;  
ricordato preliminarmente che nella sua raccomandazione 2012/417/UE sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, del 17 luglio 2012, la Commissione europea - dopo aver evidenziato che le politiche di accesso aperto (Open access) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (considerando n. 5), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (considerando n. 6) - ha sottolineato che "l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche" (considerando n. 10).

Il 25 aprile 2018, la Commissione ha adottato la raccomandazione 2018/790/UE, che, nel sostituire la precedente raccomandazione 2012/417/UE, ne ha confermato i principi. Per quanto riguarda i tempi entro cui deve avvenire la ripubblicazione on line a titolo gratuito, la Commissione ha specificato che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, "preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)";

considerati, in particolare, gli emendamenti 1.2 e 1.3, che aumentano i tempi, rispettivamente, da 6 a 12 mesi dalla prima pubblicazione a fini di lucro per le opere delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e da 12 a 18 mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali;

ricordato che la raccomandazione, nell'ordinamento europeo, è priva di efficacia vincolante; valutata, quindi, l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea;

esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

Art. 5

### 5.0.1/1

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».*

### 5.0.1/2

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 4.*

### 5.0.1/3

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 5.*

### 5.0.1/4

[Testor](#), [Caliendo](#)

*All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;».*



*Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a).*

#### **5.0.1/5**

[Testor](#), [Caliendo](#)

*All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, lettera a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;».*

*Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### **5.0.1/6**

[Ginetti](#), [Pittella](#), [Fedeli](#)

*All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:*

*«s-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;*

*s-ter) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza si eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.»;*

*b) alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, alinea, dopo le parole: «corte di appello», inserire le seguenti: «verificando la sussistenza dell'eventuale motivo di rifiuto in coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI»;*

*c) alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le lettere a) e c).*

### **Art. 11**

#### **11.4**

Il Governo

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) Fermo restando che il Ministero della salute è designato quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali Autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate Autorità competenti;»;*

*b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;»;*

*c) dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

*«c-bis) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale Autorità unica di*

coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h) del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere b), g), i) e j) dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

*c-ter)* individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera *c-bis)* del presente comma;»;

*d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previsti all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia».*

## 1.4.2.5.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 107 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

**107ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

[Simone BOSSI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1146) Deputati GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, volto a rafforzare la normativa che disciplina l'accesso aperto (*open access* - OA) all'informazione scientifica derivante da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, allineandola alle raccomandazioni della Commissione europea n. 2012/417/UE e n. (UE) 2018/790, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione. In tali raccomandazioni si invitano gli Stati membri a sostenere la scienza aperta e l'accesso aperto, e si richiamano anche le conclusioni del Consiglio UE del 2015 sulla «ricerca aperta, in rete e ad elevata intensità di dati come fattore di una più veloce e più estesa innovazione» e le conclusioni del 2016 sulla «transizione verso un sistema di scienza aperta».

La relatrice dà, quindi, conto, più nel dettaglio, della citata raccomandazione 2012/417/UE, del 17 luglio 2012, in cui si evidenzia che le politiche di accesso aperto (*Open access*) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares*, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (considerando n. 5), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (considerando n. 6), sottolineando che "l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche" (considerando n. 10) e prevedendo che l'accesso aperto sia assicurato "quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle

pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane".

Ricorda, quindi, che nel 2018 la Commissione europea ha emanato la raccomandazione 2018/790/UE, del 25 aprile 2018, che sostituisce quella precedente del 2012. Con la nuova raccomandazione, la Commissione europea ha introdotto il riferimento ai "piani d'azione nazionale" per l'accesso aperto e la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, e ha fissato l'obiettivo di raggiungere l'accesso aperto per tutte le predette pubblicazioni a partire dal 2020.

Nella raccomandazione si riconferma, in ogni caso, la tempistica già stabilita nel 2012, secondo cui l'accesso aperto deve essere comunque concesso "non appena possibile, preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)". Si raccomandano, inoltre, forme di incentivi non monetari in favore dei ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca. Infine, gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione europea, entro 18 mesi e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in attuazione della raccomandazione.

La relatrice sottolinea, quindi, che il disegno di legge interviene modificando l'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica e ricorda che il testo vigente di tale articolo 4 prevede, al comma 2, che i soggetti pubblici preposti al finanziamento della ricerca scientifica adottino le misure utili a promuovere l'accesso aperto ai risultati delle ricerche finanziate per almeno il 50 per cento con fondi pubblici, pubblicate su periodici a carattere scientifico con almeno 2 uscite l'anno. L'accesso aperto si realizza al momento della prima pubblicazione da parte dell'editore a titolo gratuito (cosiddetta *gold road*), oppure con la ripubblicazione *on line* senza fini di lucro (cosiddetta *green road*) dopo 18 mesi dalla prima pubblicazione con fini di lucro (24 mesi le per opere umanistiche e delle scienze sociali).

Con il provvedimento in esame si prevede di modificare tali disposizioni, ampliandone l'ambito di applicazione anche ai risultati parziali della ricerca e pubblicati anche su riviste con meno di due uscite l'anno o sugli atti di convegni o materiali audio e video. Si specifica, inoltre, la finalità non commerciale delle misure di promozione dell'accesso aperto, che devono essere poste in essere dai soggetti pubblici, e si riducono da 18 a 6 mesi i tempi per l'accesso aperto dopo la prima pubblicazione con fini di lucro (e da 24 a 12 mesi per le opere delle aree umanistiche e delle scienze sociali).

La relatrice ricorda, in ogni caso, che le raccomandazioni europee non hanno carattere giuridicamente vincolante per gli Stati membri e, valutata l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, un parere non ostativo.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) chiede chiarimenti in ordine ai rapporti tra la disciplina del libero accesso e quelle di tutela della proprietà intellettuale e dei diritti d'autore.

La senatrice [GINETTI](#) (PD), a sua volta, chiede chiarimenti sulla definizione di accesso aperto, con riferimento all'individuazione dei destinatari e all'eventuale mediazione tramite enti ad esso preposti. Si associa alle perplessità circa i rapporti con i diritti di proprietà intellettuale e sottolinea come la ricerca derivante dai finanziamenti pubblici, che in Italia sono notoriamente al di sotto dell'obiettivo del 3 per cento del PIL indicato in sede europea, dovrebbe essere pubblica di per sé, mentre nella ricerca cofinanziata il titolare dovrebbe poter scegliere se aprire l'accesso o meno, a tutela del valore della ricerca stessa.

Il presidente [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di conoscere le principali innovazioni della raccomandazione del 2018 rispetto a quella del 2012.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (FdI) ricorda che la ricerca oggetto della normativa sul libero accesso è quella sostenuta almeno per il 50 per cento da risorse pubbliche e esprime favore nei confronti di un meccanismo finalizzato a rendere pubblici i risultati di tale ricerca.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) precisa la differenza del piano organizzativo che in alcuni Paesi, come Francia e Germania, è di tipo orizzontale, a cui è preposta un'agenzia, mentre in altri Paesi, tra cui il nostro, sussiste una struttura verticale incentrata sul Ministero governativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1123) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sottoscritto nel novembre 2017. Esso si inserisce nel quadro dei rapporti fra l'Unione europea e l'Armenia, regolati dall'Accordo di partenariato e cooperazione del 1996.

L'Armenia, peraltro, dopo aver scelto di aderire all'Unione economica eurasiatica nel settembre 2013, ha rinunciato alla firma di un "Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita" con l'Unione europea, già negoziato in precedenza, in quanto ritenuto dalla controparte armena incompatibile con l'adesione all'Unione economica eurasiatica. Per questo motivo, il 7 dicembre 2015 sono stati avviati i negoziati per l'Accordo poi firmato nel novembre 2017.

L'Accordo in esame intende quindi contribuire alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra Unione europea e Armenia ed è finalizzato ad ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei pregressi negoziati per l'Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita, utilizzando l'approccio duttile nei confronti di *partner* non pronti o non disponibili agli Accordi di associazione con area di libero scambio, della nuova Politica europea di vicinato (PEV).

Il testo dell'Accordo, che si compone di 386 articoli suddivisi in otto titoli, dodici Allegati e due Protocolli, è imperniato sui cardini del dialogo politico e della cooperazione in politica estera e di sicurezza, del commercio e degli affari e della cooperazione settoriale. In particolare, l'Accordo, basato sui principi dell'economia di mercato, è finalizzato a promuovere la cooperazione in numerosi settori - dalla sanità all'ambiente, dall'energia ai trasporti, dalla cultura agli affari sociali - coprendo anche aspetti specifici quali la cooperazione giuridica, la lotta al riciclaggio di denaro, al crimine organizzato e alla corruzione.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge. Il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e la relatrice illustra pertanto un conferente schema di parere favorevole.

La senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) chiede delucidazioni in merito alla mancata accettazione da parte dell'Armenia del precedente Accordo con l'Unione europea.

La relatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce che il precedente Accordo è stato ritenuto dalla controparte armena incompatibile con l'adesione all'Unione economica eurasiatica.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla relatrice,

pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

**(1219) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia**

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice **GAUDIANO** (M5S), relatrice, illustra i disegni di legge in titolo, che hanno lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione.

Ricorda, in particolare, che sul piano dell'inclusione sociale è da evidenziare, tra gli altri, un importante risultato, ottenuto anche con l'ausilio dell'Associazione italiana contro l'epilessia (AICE), ovvero il riconoscimento di casi di guarigione e il recepimento, con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, della direttiva 2009/113/CE sulla guida per le persone con problemi della vista, diabete o epilessia.

Il disegno di legge n. 716, adottato come testo base dalla Commissione di merito per l'esame in sede redigente, si propone di modificare il decreto legislativo n. 59 del 2011, per perfezionare il recepimento di quanto previsto dalla direttiva 2009/113/CE, allineandosi maggiormente a questa con la rimozione di ingiustificate e onerose limitazioni alle persone con epilessia e relativi aggiuntivi oneri per lo Stato.

In particolare, all'articolo 1, si propone di sostituire il punto D4 dell'allegato III al citato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, relativo alla condizione di guarigione della persona affetta da epilessia. Attualmente, per considerare una persona "cl clinicamente guarita", e quindi non più soggetta a restrizioni o limitazioni, è richiesta una certificazione del medico specialista dell'assenza di episodi di crisi epilettiche da almeno 10 anni, in assenza di trattamento farmacologico. Con la modifica in esame, sarà sufficiente la certificazione, in evidenza scientifica, da parte del medico specialista e anche da parte della competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, per considerare "cl clinicamente guarita" la persona.

Per persona clinicamente guarita si intende quella che non presenta un rischio superiore alla media della popolazione di manifestare una patologia e, nel caso dell'epilessia, tale condizione è distinta dalla remissione clinica di una persona affetta da epilessia che controlla completamente le crisi grazie alla terapia farmacologica.

L'uso improprio del termine «guarigione» nel riferirsi, invece, alla mera remissione clinica in terapia ha generato e genera nella quotidianità delle persone con epilessia grandi criticità che rendono necessaria un'iniziativa legislativa per superare ogni ambiguità e riconoscere alla relativa competenza medica specialistica il giusto riconoscimento.

Per quanto riguarda il rilascio della patente di guida, rimane il requisito dei 5 anni senza episodi di crisi e in assenza di terapia farmacologica, per le patenti del Gruppo 1 (patenti A e B), e di 10 anni per le patenti del Gruppo 2 (patenti C, D e K), ai sensi dell'Allegato III della direttiva 2009/113/CE, corrispondente all'Allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2011.

All'articolo 2 si prevedono misure a tutela delle persone con epilessia in condizione di farmaco-resistenza. Innanzitutto, per imporre qualsiasi limitazione a una persona a causa di crisi epilettica o epilessia, sarà necessaria la certificazione del medico specialista. In secondo luogo, viene stabilita una tutela per le persone che si trovano in fase di transizione tra la certificazione dello stato invalidante e la remissione della patologia, in cui molto spesso si verifica la perdita del posto di lavoro.

Inoltre, si prevedono agevolazioni per le persone affette da epilessie farmaco-resistenti che risultano penalizzate nel mondo del lavoro, stabilendo che tali persone hanno diritto ad accedere al collocamento mirato e al riconoscimento della situazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Infine, si garantisce, agli alunni con epilessia che lo necessitano, la somministrazione non specialistica dei farmaci in orario scolastico.

All'articolo 3 si affronta la necessaria tutela a quanti abbiano conseguito il controllo delle crisi epilettiche con adeguata e tollerata terapia.

All'articolo 4 è prevista l'istituzione della Commissione nazionale permanente per l'epilessia, incaricata di predisporre e di proporre azioni per migliorare le terapie e l'inclusione delle persone con epilessia e delle loro famiglie.

Infine, con l'articolo 5, intervenendo su quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, si definiscono condizioni e tempi per il rilascio e il rinnovo dell'idoneità alla guida per le persone affette da epilessia in trattamento e senza crisi, nonché delle persone con forme di epilessia che non compromettono la guida.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(1110) Deputati MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge n. 1110, già approvato dalla Camera dei deputati, sottolineando che questo si compone di un unico articolo, volto ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo Unico sulle società partecipate), al fine di consentire la partecipazione pubblica in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Ricorda, quindi, che il vigente articolo 4 prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche, di costituire società, o di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Rispetto a tale divieto generale, l'articolo 4 prevede alcune deroghe. Il provvedimento in esame aggiunge, quindi, una nuova deroga all'articolo 4 del Testo unico, per consentire la partecipazione pubblica in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

La relatrice ricorda che, ad oggi, nel settore lattiero-caseario, risultano partecipate da soggetti pubblici (in particolare da enti locali) le centrali del latte di Brescia, di Alessandria e Asti, di Roma, e la centrale del latte d'Italia (S.p.A. quotata in borsa, che ha raggruppato la centrale del latte di Torino con quelle di Firenze, Pistoia e Livorno). Inoltre, nel settore lattiero caseario operano anche 21 società cooperative, con partecipazioni anche minime da parte degli enti locali di riferimento, oltre a qualche altro soggetto di ordine per lo più locale.

Per quanto riguarda gli aspetti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, la relatrice ritiene che sarebbe opportuno specificare - come è già indicato per esempio nella deroga di cui al comma 9-bis dell'articolo 4 del Testo unico - che la partecipazione pubblica debba avvenire "nel rispetto della disciplina europea" e, in particolare, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese e, ove applicabile, nel rispetto della direttiva 2006/111/CE in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche.

La direttiva 2006/111/CE, infatti, impone particolari regole di trasparenza nei flussi finanziari da enti pubblici ad imprese controllate da questi, tenendo conto del fatto che spesso gli enti pubblici tendono a comportarsi verso le imprese da essi controllate in modo meno oculato di quello che adotterebbe un investitore privato in normali condizioni di mercato. Ogni qualvolta il socio pubblico agisce verso la controllata in modo diverso da come farebbe un socio privato in normali condizioni di mercato, potrebbe configurarsi un situazione di aiuto di Stato incompatibile con il Trattato europeo. Sono,

tuttavia, escluse dagli obblighi di trasparenza, di cui alla direttiva, le partecipazioni in imprese pubbliche di servizi qualora gli aiuti ad esse erogati non possano incidere sensibilmente sugli scambi fra Stati membri, e le partecipazioni in imprese pubbliche con un fatturato annuo inferiore a 40 milioni di euro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute tre note da parte del Ministero degli affari esteri, a risposta delle richieste di chiarimento emerse durante la discussione in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

***(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018***, approvato dalla Camera dei deputati  
***(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019***

***(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 20 giugno 2019.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato il subemendamento 11.4/100 e che gli emendamenti 13.27, 13.29, 15.33 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, mentre l'emendamento 20.0.1 (testo 2) è riformulato in un testo 3.

Sono stati, inoltre, ritirati i tre emendamenti 14.1, 15.2 e 22.2.

Tutti i senatori del Gruppo M5S in Commissione hanno aggiunto la propria firma ai reciproci ordini del giorno ed emendamenti, nonché a quelli della senatrice L'Abbate, mentre tutti i senatori del Gruppo Lega hanno aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/944/6/14 e all'emendamento 13.27 (testo 2).

Sono stati inoltre riformulati in testi 2 i tre ordini del giorno G/944/3/14, G/944/5/14 e G/944/8/14. Infine, sono stati presentati gli ordini del giorno G/944/13/14 (già emendamento 15.43), G/944/14/14 (già subemendamento 20.0.1/2), a cui i senatori del Gruppo Lega hanno aggiunto la propria firma, e G/944/15/14 (già emendamento 11.2), a cui i Senatori del Gruppo M5S hanno aggiunto la propria firma.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) stigmatizza il grave ritardo nell'approvazione del disegno di legge di delegazione europea all'esame della Commissione. Anche in considerazione del fatto che il provvedimento dovrà subire verosimilmente un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati, ritiene necessario procedere in tempi rapidi alla conclusione dell'*iter* legislativo presso il Senato.



Il presidente-relatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda, al riguardo, che l'ultima legge di delegazione approvata copriva l'arco temporale biennale relativo al periodo 2016-2017 e che pertanto si era reso necessario allora, come si rende necessario oggi, il doveroso approfondimento di questioni che sono strategiche per gli interessi dell'Italia. A ciò aggiunge che egli ha assunto da poco il ruolo di relatore del provvedimento, dopo l'elezione al Parlamento europeo della collega Bonfrisco. Assicura peraltro che le votazioni in merito al disegno di legge inizieranno la prossima settimana.

Si apre quindi una discussione incidentale in merito alle modalità di illustrazione e votazione degli emendamenti, cui partecipano i senatori [FEDELI](#) (*PD*), [TESTOR](#) (*FI-BP*), [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [LOREFICE](#) (*M5S*) e [FAZZOLARI](#) (*FdI*), all'esito della quale il presidente-relatore BOSSI propone di procedere con la contestuale illustrazione e votazione degli emendamenti, articolo per articolo.

La Commissione conviene.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritiene necessario assicurare tempi congrui e predeterminati per l'esame del provvedimento, anche per consentire a tutti i Gruppi di poter prendere cognizione delle diverse riformulazioni che si susseguono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 3 luglio, avrà luogo alle ore 12,30 anziché alle ore 12.

*La seduta termina alle ore 16,00.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1123**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che l'accordo in ratifica è volto a rafforzare la cooperazione politica ed economica tra Unione europea e Repubblica d'Armenia, attraverso il perseguimento delle seguenti finalità: consolidare il quadro per un dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, promuovendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica d'Armenia; promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello sia regionale sia internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, potenziando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato; potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l'obiettivo di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; incrementare la mobilità e i contatti tra le popolazioni; sostenere gli sforzi della Repubblica d'Armenia volti a sviluppare il proprio potenziale economico attraverso la cooperazione internazionale, anche mediante il ravvicinamento della sua legislazione all'acquis dell'Unione europea; intensificare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio; creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse; rilevato che il disegno di legge si compone di 4 articoli. In particolare, con gli articoli 1 e 2 si autorizza

il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato e se ne stabilisce la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore, mentre l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [944](#)

**G/944/3/14 (testo 2)**

[Russo](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del mozzamento della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive del benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4 febbraio 2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute che reca «chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del decreto legislativo n. 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini» e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, «a partire dal 1° gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo «Prescrizioni e cronoprogramma» presente in *Classyfarme* e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il

cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019»;

successivamente, la stessa Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, con nota prot. 11019 del 19 aprile 2019, ha fornito a tutto il territorio nazionale ulteriori indicazioni ai Servizi veterinari circa i controlli ufficiali a cui attenersi, prevedendo in particolare la registrazione nel Sistema Vetinfo degli esiti di tutti i controlli ispettivi previsti da Condizionalità o dagli altri piani, entro 30 giorni dalla loro compilazione. Inoltre, è stato ridefinito, per ora limitatamente alla specie suina, il criterio di programmazione dei controlli ufficiali minimi su base annuale che dal 2020 sarà basata sulla popolazione suina presente negli allevamenti secondo l'ultimo censimento disponibile;

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi siano condizioni di vita favorevoli per gli animali allevati, durante il trasporto e fino alla macellazione, impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2017/625, a garantire la stringente applicazione delle norme sulla salute e sul benessere degli animali in tema di suinocoltura, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 2008/120/CE e del Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del decreto legislativo n. 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini.

#### **G/944/5/14 (testo 2)**

[Moronese](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», premesso che:

gli articoli 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

proprio in riferimento alla gestione dei rifiuti sull'Italia gravano pesanti procedure di infrazione e relative sentenze di condanna della Corte di giustizia che sono già costate allo stato italiano oltre 350 milioni di euro in sanzioni;

è però in generale l'ambiente a costituire un problema sistemico di adeguamento alle prescrizioni europee: sono ben 16 le procedure di infrazione aperte in tema ambientale, il numero più alto per materia sulle 71 al momento pendenti;

tra le concause di elementi che hanno determinato le condanne dell'Italia sulle tematiche ambientali, non è trascurabile l'inerzia degli enti locali e regionali chiamati ad adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione del diritto europeo;

impegna, quindi, il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre, attraverso appositi interventi normativi, per quanto riguarda le adempimenti in materia ambientale il rafforzamento degli strumenti di controllo verso le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati coinvolti dalle procedure di infrazione ai sensi del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e delle forme del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

#### **G/944/8/14 (testo 2)**

[La Mura](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018» premesso che:

l'articolo 21 conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

il disegno di legge prevede, tra i principi e i criteri direttivi da osservare in sede di recepimento della predetta direttiva, che il Governo assicuri che le norme introdotte a favore dell'efficienza energetica favoriscano l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività;

la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio sottolinea l'importanza di garantire che le misure tese a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia non si limitino all'involucro dell'edificio, ma includano tutti gli elementi pertinenti e i sistemi tecnici dello stesso, come gli elementi passivi che contribuiscono alle tecniche passive volte a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffrescamento;

considerato che:

il settore dell'edilizia civile rappresenta il principale fattore per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio attesi al 2030 e che in questo contesto è determinante intervenire sulla climatizzazione, che rappresenta oltre l'80 per cento dei consumi degli edifici;

la Proposta di Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima, che l'Italia ha inviato alla Commissione europea lo scorso 9 gennaio, prevede una serie di importanti interventi a favore dell'efficientamento energetico, tra cui la riduzione dei consumi di energia primaria, rispetto allo scenario PRIMES 2007, del 43 per cento a fronte dell'obiettivo dell'UE del 32,5 per cento;

sebbene l'Italia sia il secondo mercato in Europa sia per la produzione di apparecchi per il riscaldamento sia per il numero di pezzi venduti, i tre quarti degli edifici presenti sul nostro territorio sono inefficienti dal punto di vista energetico, anche in considerazione del fatto che molte abitazioni sono dotate di caldaie, la cui età media è spesso superiore a 15 anni, e che, pertanto, risultano obsolete, tenuto conto delle soluzioni meno inquinanti presenti sul mercato;

tenuto conto, inoltre, che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede la possibilità di detrarre le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici eseguiti fino al 31.12.2019. In particolare, nell'ipotesi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione è pari al 65 per cento delle spese sostenute, se la sostituzione ha luogo con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A e con sistemi di termoregolazione evoluti, mentre è pari al 50 per cento, qualora l'impianto originario sia sostituito con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A e caldaie a biomassa. È, inoltre, contemplata la detrazione d'imposta pari al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia tra cui sono ricomprese le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici,

impegna, quindi, il Governo:

in sede di attuazione della direttiva (UE) 2018/844, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al citato articolo 21, a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative al fine di assicurare l'ottimizzazione del rapporto costi e benefici nella promozione di misure volte a sostenere l'efficienza energetica tra le quali:

revocare, ai fini di orientare il mercato verso soluzioni efficienti e meno inquinanti, la possibilità di incentivazione per le caldaie energeticamente meno efficienti.

**G/944/13/14**

[Moronese, Di Micco](#)

*Il Senato,*

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,  
premessi che:

gli articoli 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive sull'economia circolare al fine di una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

considerato che l'emanazione delle nuove direttive UE e in particolare la definizione dei nuovi e ambiziosi *target* di riciclo e smaltimento in discarica richiede una rivalutazione delle strategie nazionali di gestione dei rifiuti che tengano anche in considerazione l'estrema disomogeneità presente sul territorio in termini di efficienza della raccolta differenziata e di dotazioni impiantistiche;

nella definizione delle strategie volte al raggiungimento degli obiettivi è di primaria importanza una valutazione del risultato ambientale complessivo generato dalle scelte gestionali applicabili e in tal senso lo strumento dello studio del ciclo di vita può fornire un importante supporto;

impegna il Governo:

a definire e sviluppare strategie nazionali incisive per la transizione verso un'economia circolare, che contemplino la prevenzione dei rifiuti come misura prioritaria in accordo con la gerarchia dei rifiuti definita dalla normativa europea e che permettano di raggiungere gli obiettivi progressivi da questa fissati in termini di percentuali di riciclo e smaltimento in discarica;

a individuare il fabbisogno di impianti collegati alla gestione dei rifiuti che considerino per la loro localizzazione i fattori di pressione ambientale nelle diverse aree del territorio nazionale, includendo tra i parametri di valutazione il miglior risultato ambientale complessivo.

**G/944/14/14**

[Pucciarelli](#)

*Il Senato,*

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premessi che:

l'emendamento del relatore 20.0.1 prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013;

al momento, relativamente ai prodotti alimentari, l'applicazione del criterio di ultima trasformazione sostanziale rischia di disattivare l'importanza dell'utilizzo degli ingredienti nel settore dell'agroalimentare, in quanto affida alla sola origine doganale l'indicazione dell'effettiva provenienza di un prodotto;

l'origine doganale è una norma di natura fiscale che risulta estesa anche alla marcatura dell'origine dei prodotti alimentari, che rischia di non tutelare il consumatore finale;

in merito alle false e fallaci indicazioni di origine e sulla provenienza di prodotti o merci, sono sorti diversi problemi interpretativi in sede di applicazione dell'articolo 4, commi 49 e 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

risulta, quindi, prioritario introdurre un quadro disciplinare coerente con le normative in materia di *Made in Italy*, tutelando, nel settore agroalimentare, il principio di correlazione tra la provenienza e la qualità di un prodotto, inserendo altresì un presidio alla correttezza delle indicazioni di origine tramite un coerente apparato sanzionatorio,

impegna il Governo:

a valutare, nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, di specificare l'applicazione del criterio di ultima trasformazione sostanziale con riguardo ai prodotti alimentari rispetto alla disciplina sulle false e fallaci indicazioni di origine prevista dall'articolo 4 commi 49 e 49-*bis* della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**G/944/15/14**

[Pucciarelli](#), [Casolati](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

*Il Senato,*

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,  
premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che:

il regolamento (UE) 2017/625, pubblicato in data 7 aprile 2017, ha stabilito regole integrate per prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per esseri umani, animali e piante lungo la catena agroalimentare;

le norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, sono oggetto dell'articolo 11, comma 3, lettera e, del disegno di legge in esame che, inoltre, prevede di rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, adeguando le modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali;

nello specifico, l'articolo 11, comma 3, lettera e), norma da un lato la revisione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, stabilendo un incremento delle tariffe che deve essere utilizzato al fine di attribuire all'autorità competente le risorse necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, dall'altro prevedendo tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di reperire differenti tipi di risorse rispetto a quelle previste dal comma 3, lettera e), dell'articolo in oggetto, al fine di evitare l'inserimento di nuove tariffe o l'incremento di quelle vigenti.

Art. 11

**11.4/100**

Il Relatore

*All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sostituire le parole: «lettere b), g), i) e j) dello stesso regolamento», con le seguenti: «lettere g), i) e j) dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento».*

Art. 13

**13.27 (testo 2)**

[La Mura](#), [Giannuzzi](#), [Briziarelli](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Pucciarelli](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:*

«3-bis) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);».

**13.29 (testo 2)**

Il Relatore

*Al comma 1, lettera c), dopo il punto 4), aggiungere, in fine, il seguente punto: «5) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche*

prevedendo il coinvolgimento dei Sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014».

Art. 15

**15.33 (testo 2)**

[Moronese](#), [Di Micco](#), [Angrisani](#), [Gaudio](#), [Giannuzzi](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

*Al comma 1), lettera g), dopo le parole: «sistemi di gestione dei rifiuti», aggiungere le seguenti: «e l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità».*

Art. 20

**20.0.1 (testo 3)**

Il Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

*a) rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.*

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.»

## 1.4.2.5.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 109 (ant.) del 04/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019  
109ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 luglio.

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, svolge alcune considerazioni in replica alle questioni emerse nel corso della seduta precedente, riguardanti il rapporto tra la disciplina dell'accesso aperto all'informazione scientifica e la normativa sulla tutela della proprietà intellettuale, nonché l'individuazione dei destinatari delle procedure di accesso aperto e se sia prevista una mediazione da parte di enti preposti a tale scopo. Era stato inoltre chiesto di specificare in maggior dettaglio le principali innovazioni della raccomandazione del 2018 rispetto a quella del 2012.

Riguardo al primo aspetto, quello del rapporto tra accesso aperto e tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la relatrice chiarisce che la nuova disciplina del libero accesso prevede il pieno rispetto di tutte le vigenti normative a tutela del diritto d'autore, dei brevetti, dei marchi e di altre forme di proprietà intellettuale.

La promozione dell'accesso aperto all'informazione scientifica è, infatti, rivolta sia alla diffusione dei contenuti non soggetti a tutela giuridica della proprietà intellettuale, sia a favorire la scelta degli autori e degli editori di disporre dei propri diritti nel senso di mettere il più possibile in condivisione la cultura scientifica di cui sono detentori.

Nello specifico, il disegno di legge prevede, al comma 2 dell'unico articolo, una modifica alla legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, con cui si prevede l'inserimento, nella sezione sulle "opere collettive, riviste e giornali", dell'articolo 42-bis, volto a esplicitare il diritto dell'autore di un articolo inerente ai risultati di una ricerca finanziata per più del 50 per cento con fondi pubblici, di poterlo rendere



disponibile gratuitamente al pubblico, dopo sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, o dopo un anno, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali, salvo l'obbligo di indicare gli estremi della prima edizione e il nome dell'editore.

In questo caso, i sei mesi di salvaguardia del diritto esclusivo dell'editore, oltre a coincidere con quanto indicato nella raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione europea, si commisurano anche ai sei mesi previsti dall'articolo 39 della medesima sezione della legge sul diritto d'autore dopo i quali l'autore riprende il diritto di disporre liberamente della propria opera in assenza di accordo con l'editore.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, relativo alle modalità dell'accesso aperto e, conseguentemente, all'individuazione dei destinatari dello stesso, l'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, prevede, al comma 2, che l'accesso aperto si realizza: a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore di periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente (cosiddetto Gold Open Access); b) oppure tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali (cosiddetto Green Open Access).

Con il provvedimento in esame si prevede di ampliare l'ambito di applicazione anche ai risultati parziali della ricerca e pubblicati anche su riviste con meno di due uscite l'anno o sugli atti di convegni o materiali audio e video. Inoltre, si prevede di rafforzare la massima diffusione possibile della ripubblicazione gratuita, stabilendo che questa possa avvenire anche sulla rete internet, oltre che in archivi elettronici istituzionali o disciplinari.

Infine, si riducono da 18 a 6 mesi i tempi per l'accesso aperto dopo la prima pubblicazione con fini di lucro (e da 24 a 12 mesi per le opere delle aree umanistiche e delle scienze sociali), in piena adesione a quanto indicato nella citata raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione europea.

Riguardo alla terza questione, relativa alle principali innovazioni della raccomandazione del 2018, la relatrice ricorda anzitutto i contenuti della raccomandazione 2012/417/UE della Commissione europea, del 17 luglio 2012. Precisa poi che le principali innovazioni della nuova raccomandazione 2018/790/UE, del 25 aprile 2018 che sostituisce quella del 2012, riguardano l'introduzione del riferimento ai "piani d'azione nazionale" per l'accesso aperto e la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, e l'introduzione di un obiettivo programmatico rivolto agli Stati membri, di raggiungere l'accesso aperto per tutte le predette pubblicazioni a partire dal 2020.

Nella nuova raccomandazione si riconferma, in ogni caso, la tempistica già stabilita nel 2012, secondo cui l'accesso aperto deve essere comunque concesso "non appena possibile, preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)". Si raccomandano, inoltre, forme di incentivi non monetari in favore dei ricercatori che aderiscono a una "cultura di condivisione" dei risultati delle proprie attività di ricerca. Altra innovazione della raccomandazione del 2018 è quella di invitare gli Stati membri a informare la Commissione europea, entro 18 mesi e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in attuazione della raccomandazione stessa.

La relatrice presenta quindi uno schema di parere favorevole sul disegno di legge.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere proposto dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta, è posto in votazione.

La Commissione approva.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena**

## **cittadinanza delle persone con epilessia**

### **(1219) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia**

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 luglio.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge n. 716, in cui propone di rivolgere alcune osservazioni alla Commissione di merito, in ordine ai profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, concernenti gli articoli 1 e 5 del disegno di legge, che modificano la sezione concernente i conducenti affetti da epilessia, contenuta nell'allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2011, recante le "norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore", derivata direttamente dal corrispondente allegato III della direttiva 2006/126/CE, in materia di patente di guida, come modificato dalla direttiva 2009/113/CE.

Le osservazioni di compatibilità riguardano il punto D.4 sul concetto di guarigione clinica, il punto D.7.1 sull'obbligo di valutazione fino a 5 anni in assenza di crisi epilettiche per i conducenti del Gruppo 1, e sull'avvio delle misure d'inclusione sociale in caso di inidoneità alla guida, nonché il punto D.8.3, relativo al Gruppo 2, in cui si prevede l'idoneità alla guida di chi ha avuto una prima crisi epilettica dopo un periodo di cinque anni senza crisi, in assenza di terapia farmacologica.

Aspetti di maggiore criticità sono presenti nella terza modifica al punto D.7.1, che limita l'obbligo di segnalazione alla Motorizzazione civile ai soli casi di soggetti affetti da epilessia «qualora questa possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli». Tale restrizione non sembra, infatti, porsi in linea con la norma europea, che invece obbliga alla segnalazione in ogni caso di epilessia, senza ulteriore specificazione.

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 5 del disegno di legge prevede una nuova norma, che si affianca alle disposizioni del decreto n. 59 del 2011, secondo cui sarebbe sufficiente che il medico specialista certifichi "l'idoneità alla guida", anche a seguito di accertamento effettuato dalla competente commissione medica, perché la persona acquisisca il diritto al rilascio o rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli.

Tale norma sembra porsi in pleonastica sovrapposizione rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 59 di attuazione della direttiva, sempreché resti implicitamente inteso che il medico debba comunque rispettare i criteri e requisiti dettati dal decreto n. 59 e dalla direttiva. Qualora, infatti, la norma consentisse di derogare a quanto previsto dal decreto n. 59, si porrebbe in violazione con la normativa europea.

Infine, la relatrice rileva che il richiamo alla direttiva 2009/112/CE, di cui al comma 1 dell'articolo 5, andrebbe più correttamente riferito alla direttiva 2009/113/CE.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) preannuncia il proprio voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere proposto dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta, è posto in votazione.

La Commissione approva.

**(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 luglio.

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo, proponendo di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire nel disegno di legge un richiamo al necessario rispetto della normativa europea pertinente.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) preannuncia il proprio voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere proposto dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta, è posto in votazione.

La Commissione approva.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono previste comunicazioni del Governo in vista del Consiglio Agricoltura dell'Unione europea, in una seduta delle Commissioni 14a e 9a del Senato, congiuntamente alle omologhe Commissioni della Camera dei deputati, per le ore 8,30 di giovedì 6 luglio.

Al riguardo, il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) rileva che, in relazione alla prevista seduta congiunta delle Commissioni Bilancio e Finanze in vista del Consiglio Ecofin, ha sollevato la questione dell'opportunità, pro futuro, della partecipazione della 14a Commissione a tutte le sedute che precedono o seguono le riunioni del Consiglio UE nelle diverse formazioni, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 234 del 2012.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,05.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, richiamato il parere non ostativo espresso sugli emendamenti, in data 12 giugno 2019; considerato che il disegno di legge è volto a rafforzare la normativa che disciplina l'accesso aperto (open access - OA) all'informazione scientifica derivante da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, allineandola alle raccomandazioni della Commissione europea 2012/417/UE e (UE) 2018/790, sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, in cui si afferma che gli Stati membri dovrebbero continuare a sostenere la scienza aperta e l'accesso aperto, come stabilito nelle conclusioni del Consiglio UE sulla «ricerca aperta, in rete e ad elevata intensità di dati come fattore di una più veloce e più estesa innovazione» (29 maggio 2015) e sulla «transizione verso un sistema di scienza aperta» (27 maggio 2016); considerato, in particolare, che nella raccomandazione 2012/417/UE, del 17 luglio 2012, la Commissione europea evidenzia che le politiche di accesso aperto (Open access) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica

(considerando n. 5), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (considerando n. 6), sottolineando che "l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche" (considerando n. 10) e prevedendo che l'accesso aperto sia assicurato "quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane";

sottolineato che nella raccomandazione 2018/790/UE, del 25 aprile 2018, che sostituisce la precedente del 2012, la Commissione europea ha introdotto il riferimento ai "piani d'azione nazionale" per l'accesso aperto e la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, e l'obiettivo di raggiungere l'accesso aperto per tutte le predette pubblicazioni a partire dal 2020. Si riconferma, in ogni caso, la tempistica stabilita nel 2012, secondo cui l'accesso aperto sia concesso "non appena possibile, preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)". Si raccomandano, inoltre, forme di incentivi non monetari in favore dei ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca. Infine, gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione europea, entro 18 mesi e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in attuazione della raccomandazione; ricordato che il decreto-legge n. 91 del 2013 prevede all'articolo 4, comma 2, che i soggetti pubblici preposti al finanziamento della ricerca scientifica adottino le misure utili a promuovere l'accesso aperto ai risultati delle ricerche finanziate per almeno il 50 per cento con fondi pubblici, pubblicate su periodici a carattere scientifico con almeno 2 uscite l'anno. L'accesso aperto si realizza al momento della prima pubblicazione da parte dell'editore a titolo gratuito (cosiddetta gold road), oppure con la ripubblicazione on line senza fini di lucro (cosiddetta green road) dopo 18 mesi dalla prima pubblicazione con fini di lucro (24 mesi le per opere umanistiche e delle scienze sociali); rilevato che il disegno di legge modifica il predetto articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, ampliandone l'ambito di applicazione anche ai risultati parziali della ricerca e pubblicati anche su riviste con meno di due uscite l'anno o anche in atti di convegni e materiali audio e video. Specifica, inoltre, la finalità non commerciale delle misure di promozione dell'accesso aperto e riduce da 18 a 6 mesi i tempi per l'accesso aperto dopo la prima pubblicazione con fini di lucro (e da 24 a 12 mesi per le opere delle aree umanistiche e delle scienze sociali); ricordato, in ogni caso, il carattere non vincolante dello strumento della raccomandazione europea; valutata l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime per quanto di competenza parere favorevole.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 716-1219**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, considerato che il disegno di legge n. 716, adottato come testo base dalla Commissione di merito per l'esame in sede redigente, ha lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione; rilevato, in particolare, che per quanto riguarda i profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, vengono in rilievo soprattutto gli articoli 1 e 5 del disegno di legge, che modificano la sezione concernente i conducenti affetti da epilessia, contenuta nell'allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2011, che reca le "norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore" e che è derivato direttamente dal corrispondente allegato III della direttiva 2006/126/CE, in materia di patente di guida, come modificato dalla direttiva 2009/113/CE,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

1) La sezione relativa ai conducenti epilettici, del citato allegato III, è strutturata in tre parti: una parte generale introduttiva e due parti specifiche, relative rispettivamente ai conducenti del Gruppo 1 (veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE) e ai conducenti del Gruppo 2 (veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E).

Tale sezione del decreto coincide quasi letteralmente con quella della direttiva, salvo per tre paragrafi aggiuntivi, della parte generale. Si tratta dei punti D.4, D.5 e D.6, in cui è disciplinato il concetto di "guarigione clinica", appunto, non previsto dalla normativa europea.

In particolare, il vigente punto D.4 prevede che, per considerare una persona "cl clinicamente guarita", e quindi non più soggetta a restrizioni o limitazioni di sorta, è richiesta una certificazione del medico specialista dell'assenza di episodi di crisi epilettiche da almeno 10 anni, in assenza di trattamento farmacologico.

Con l'articolo 1 del disegno di legge, si modifica il punto D.4, a maggiore tutela delle persone non più affette da epilessia, sopprimendo il criterio dei 10 anni che devono trascorrere, senza crisi epilettiche e in assenza di terapia farmacologica, per considerare la persona "cl clinicamente guarita". Sarà quindi sufficiente una certificazione da parte del medico specialista, accertata dalla competente commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, per ritenere guarita la persona e quindi per essere considerata al pari di qualsiasi altra persona, senza alcun tipo di discriminazione.

Tale modifica non pone problemi quanto alla compatibilità con la normativa europea di riferimento.

2) L'articolo 5 interviene, invece, sulle due parti specifiche, relative ai Gruppi 1 e 2. In particolare, al punto D.7.1 si sopprimono le parole "in assenza di terapia", parole che in effetti non figurano nella norma europea. Il paragrafo quindi richiede che il conducente con epilessia del Gruppo 1, che sia in possesso di patente di guida, debba essere oggetto di valutazione, finché non siano trascorsi 5 anni senza crisi epilettiche, a prescindere dall'assunzione o meno di farmaci. Ciò appare, quindi, corrispondere maggiormente al testo della direttiva europea, che non fa riferimento all'assenza di terapia.

3) Inoltre si aggiunge, al medesimo punto D.7.1, che qualora il medico riscontri la non idoneità alla guida, l'ASL deve dare avvio alle misure d'inclusione sociale previste dalla normativa vigente. Anche tale aggiunta non sembra contrastare con la normativa europea.

4) La terza modifica al punto D.7.1, invece, limita l'obbligo di segnalazione alla Motorizzazione civile, ai soli casi di soggetti affetti da epilessia «qualora questa possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli». Tale restrizione non sembra porsi in linea con la norma europea, che invece obbliga alla segnalazione in ogni caso di epilessia, senza ulteriore specificazione.

Si invita, pertanto, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere la predetta limitazione dei casi di segnalazione.

5) La modifica al punto D.8.3, relativo al Gruppo 2, avvicina la norma nazionale maggiormente a quanto previsto dalla direttiva europea. Si prevede infatti che chi ha avuto una prima crisi epilettica, può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di "cinque anni senza crisi, in assenza di terapia farmacologica", e non più di "dieci anni in assenza di terapia", come attualmente previsto. Ciò si pone maggiormente in linea con la direttiva che, invece, prevede un mero periodo di sei mesi e non fa alcun riferimento all'assenza di terapia.

Si valuti, al riguardo, l'opportunità di ridurre ulteriormente il periodo temporale di riferimento e di sopprimere il riferimento all'assenza di terapia farmacologica.

6) Il comma 4 dell'articolo 5 del disegno di legge prevede una nuova norma, che si affianca alle disposizioni del decreto n. 59 del 2011, secondo cui è sufficiente che il medico specialista certifichi "l'idoneità alla guida", anche a seguito di accertamento effettuato dalla competente commissione medica, perché la persona acquisisca il diritto al rilascio o rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli.

Tale norma sembra porsi in pleonastica sovrapposizione rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 59 di attuazione della direttiva, sempreché resti implicitamente inteso che il medico debba comunque rispettare i criteri e requisiti dettati dal decreto n. 59 e dalla direttiva. Qualora, infatti,

la norma consentisse di derogare a quanto previsto dal decreto n. 59, si porrebbe in violazione con la normativa europea.

Si invita, pertanto, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere esplicitamente il necessario rispetto delle disposizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2011.

7) Si rileva, infine che il comma 1 dell'articolo 5 contiene un richiamo alla direttiva 2009/112/CE, ai fini di un suo completo recepimento, che andrebbe più correttamente riferito alla direttiva 2009/113/CE.

Si ricorda, infatti, che le due direttive recano le stesse identiche disposizioni, ma la direttiva 2009/112/CE le introduce nella direttiva 91/439/CEE, che è stata sostituita dalla direttiva 2006/126/CE con effetto dal 19 gennaio 2013, mentre la direttiva 2009/113/CE ha modificato direttamente la vigente direttiva 2006/126/CE, attuata con il decreto legislativo n. 59 del 2011.

Si invita, pertanto, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sostituire il riferimento alla direttiva 2009/112/CE con quello alla direttiva 2009/113/CE.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1110**

La 14ª Commissione permanente, esaminato, il disegno di legge in titolo, considerato che esso si compone di un unico articolo, volto ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico sulle società partecipate), volto a consentire la partecipazione pubblica in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari;

ricordato che il vigente articolo 4 stabilisce, ai commi 1 e 2, il divieto per le amministrazioni pubbliche, di costituire società, o di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, pur prevedendo ai successivi commi una serie di deroghe a tale divieto;

rilevato che la normativa europea non vieta la partecipazione pubblica in imprese private, salvo la necessità di non falsare la concorrenza ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato e salvo il rispetto delle altre normative pertinenti;

ricordato, al riguardo, che la direttiva 2006/111/CE, in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, impone particolari regole di trasparenza nei flussi finanziari dagli enti pubblici alle imprese partecipate, tenendo conto del fatto che spesso gli enti pubblici tendono ad adottare un comportamento, verso le imprese da essi controllate, meno oculato di quello che adotterebbe un investitore privato in normali condizioni di mercato. Ogni qualvolta il socio pubblico agisce verso la controllata in modo diverso da come farebbe un socio privato in normali condizioni di mercato, potrebbe configurarsi una situazione di aiuto di Stato incompatibile con il Trattato europeo. Sono, in ogni caso, escluse dagli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva, le partecipazioni in imprese pubbliche di servizi qualora gli eventuali aiuti non incidano in modo sensibile sugli scambi fra Stati membri, e le partecipazioni in imprese pubbliche con un fatturato annuo inferiore a 40 milioni di euro,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

sarebbe opportuno specificare - come è già indicato per esempio nella deroga di cui al comma 9-bis dell'articolo 4 del Testo unico sulle società partecipate - che la partecipazione pubblica debba avvenire nel rispetto della disciplina europea.

